

CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA

Bruxelles, 10 febbraio 2009 (20.02) (OR. en)

6043/09

Fascicolo interistituzionale: 2008/0050 (COD)

> **CODEC 124 AGRILEG 15**

NOTA

del:	Segretariato generale
al:	Comitato dei Rappresentanti permanenti/Consiglio
Oggetto:	Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'immissione
	sul mercato e sull'uso dei mangimi
	- Risultati della prima lettura del Parlamento europeo
	(Strasburgo, 2-5 febbraio 2009)

I. INTRODUZIONE

Il relatore, on. Friedrich-Wilhelm GRAEFE zu BARINGDORF (Verts/ALE - DE) ha presentato, a nome della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale, una relazione contenente 76 emendamenti (emendamenti 1-76) alla proposta di regolamento.

Di conseguenza, conformemente alle disposizioni dell'articolo 251, paragrafo 2 del trattato CE e alla dichiarazione comune sulle modalità pratiche della procedura di codecisione ¹, hanno avuto luogo vari contatti informali tra il Consiglio, il Parlamento europeo e la Commissione al fine di raggiungere un accordo in prima lettura sul fascicolo in questione, evitando in tal modo di dover ricorrere ad una seconda lettura e alla procedura di conciliazione.

A seguito di tali contatti, i gruppi politici Verts/ALE, PPE-DE, PSE, ALDE/ADLE e UEN hanno presentato un unico emendamento di compromesso (emendamento 77) alla proposta di regolamento. Detto emendamento era stato concordato durante i contatti informali di cui sopra.

6043/09 ola/OLA/sv JUR

GU C 145 del 30.6.2007, pag. 5.

II. VOTAZIONE

Nella votazione del 5.2.2009, la plenaria ha adottato l'unico emendamento di compromesso (emendamento 77) alla proposta di regolamento. <u>Ciò corrisponde a quanto concordato fra le tre istituzioni e dovrebbe quindi essere accettabile per il Consiglio. Di conseguenza, previo esame del testo da parte dei giuristi-linguisti ¹, il Consiglio dovrebbe essere in grado di adottare l'atto legislativo.</u>

Il testo dell'emendamento e la risoluzione legislativa del Parlamento europeo figurano nell'allegato della presente nota.

6043/09 ola/OLA/sv 2 JUR

Le delegazioni che avessero osservazioni di carattere giuridico-linguistico possono comunicarle alla segreteria della direzione "Qualità della legislazione" del Consiglio (secretariat.jl-codecision@consilium.europa.eu) entro il 25.2.2009.

Immissione sul mercato e uso dei mangimi ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 5 febbraio 2009 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'immissione sul mercato e sull'uso dei mangimi (COM(2008)0124 – C6-0128/2008 – 2008/0050(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2008)0124),
- visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 37 e l'articolo 152, paragrafo 4, lettera b), del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0128/2008),
- visto l'articolo 51 del suo regolamento,
- vista la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A6-0407/2008),
- 1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
- 2. prende nota delle dichiarazioni della Commissione in allegato;
- 3. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
- 4. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

P6 TC1-COD(2008)0050

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 5 febbraio 2009 in vista dell'adozione del regolamento (CE) n. .../2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'immissione sul mercato e sull'uso dei mangimi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37 e l'articolo 152, paragrafo 4, lettera b),

vista la proposta della Commissione ||,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo¹,

visto il parere del Comitato delle regioni²,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato³,

considerando quanto segue:

- (1) La ricerca di un elevato livello di protezione della salute umana e della salute degli animali costituisce uno degli obiettivi fondamentali della legislazione in materia alimentare, quali enunciati nel regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare⁴. Detto regolamento ha definito inoltre la strategia "dai campi alla tavola", individuando nell'alimentazione degli animali una fase delicata all'inizio della catena alimentare. La garanzia di un elevato livello di protezione della salute pubblica è uno degli obiettivi fondamentali del presente regolamento.
- (2) La produzione di mangimi è un importante sbocco per i prodotti agricoli europei, dato che la maggioranza delle materie prime usate nella produzione di mangimi è data dai prodotti agricoli figuranti nell'allegato I del trattato. Inoltre, i mangimi sono d'importanza fondamentale per i 5 milioni di allevatori della Comunità in quanto sono il fattore di costo più importante.
- (3) I mangimi possono *prendere la forma di* materie prime per mangimi, mangimi composti, additivi per mangimi, *premiscele* e *prodotti destinati alla nutrizione animale* medicati. Il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale⁵ fissa le norme relative

6043/09

_

JUR \mathbf{IT}^4

GUC GUC

² GU C ∥

³ Posizione del Parlamento europeo del 5 febbraio 2009.

⁴ GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1.

GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

alla commercializzazione degli additivi per mangimi, mentre la direttiva 90/167/CEE del Consiglio, del 26 marzo 1990, che stabilisce le condizioni di preparazione, immissione sul mercato e utilizzazione dei mangimi medicati nella Comunità definisce quelle relative ai mangimi medicati¹.

- (4) La legislazione applicabile in materia di circolazione e di impiego di materie prime per mangimi e di mangimi composti, alimenti per animali da compagnia inclusi, vale a dire la direttiva 79/373/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, relativa alla commercializzazione degli alimenti composti per gli animali², la direttiva 93/74/CEE del Consiglio, del 13 settembre 1993, concernente gli alimenti per animali destinati a particolari fini nutrizionali ("alimenti dietetici")³, la direttiva 96/25/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, relativa alla circolazione di materie prime per mangimi⁴ e la direttiva 82/471/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1982, relativa a taluni prodotti impiegati nell'alimentazione degli animali⁵ ("bioproteine") necessita di un aggiornamento. Ai fini della chiarezza, sarebbe opportuno abrogare la direttiva 83/228/CEE del Consiglio che stabilisce linee direttrici per la valutazione di alcuni prodotti utilizzati nell'alimentazione degli animali⁶ e la direttiva 80/511/CEE della Commissione, del 2 maggio 1980, che autorizza, in taluni casi, la commercializzazione degli alimenti composti in imballaggi o recipienti non sigillati⁷.
- (5) In esito alla sostituzione della direttiva 79/373/CEE, va sostituita anche la direttiva 93/113/CE del Consiglio, del 14 dicembre 1993, relativa all'utilizzazione e alla commercializzazione degli enzimi, dei microrganismi e di loro preparati nell'alimentazione degli animali⁸. *Inoltre, in considerazione di tale sostituzione e visto che il presente regolamento contiene norme relative all'etichettatura dei mangimi che contengono additivi,* l'articolo 16 della direttiva 70/524/CEE del Consiglio, *del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali*⁹, in vigore anche dopo l'abrogazione della direttiva 70/524/CEE da parte del regolamento (CE) n. 1831/2003, *dovrebbe* essere *abrogato*.
- (6) A differenza dei prodotti alimentari quali definiti nel regolamento (CE) n. 178/2002, la definizione di mangimi non include l'acqua. Inoltre, visto che l'acqua non è commercializzata a fini di alimentazione animale, il presente regolamento non prevede norme relative alle condizioni di impiego dell'acqua negli alimenti per animali. Tuttavia, esso si applica ai mangimi somministrati in acqua. D'altra parte, l'uso dell'acqua da parte delle imprese del settore dei mangimi è disciplinato dal regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 gennaio 2005, che stabilisce requisiti per l'igiene dei mangimi oche prevede che l'acqua pulita sia utilizzata, ove necessario, per prevenire contaminazioni pericolose e che l'acqua utilizzata nella produzione dei mangimi sia di adeguata qualità.

6043/09 JUR

-

GU L 92 del 7.4.1990, pag. 42.

² GU L 86 del 6.4.1979, pag. 30.

³ GU L 237 del 22.9.1993, pag. 23.

GUL 125 del 23.5.1996, pag. 35.

⁵ GU L 213 del 21.7.1982, pag. 8.

GUL 126 del 13.5.1983, pag. 23.

GU L 126 del 21.5.1980, pag. 14. GU L 334 del 31.12.1993, pag. 17.

GUL 334 del 31.12.1993, pag. 1/2

GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1. GU L 35 dell'8.2.2005, pag. 1.

- (7) Visto il rischio di contaminazione della catena degli alimenti e dei mangimi, è opportuno che il presente regolamento si applichi ai mangimi per animali destinati e non destinati alla produzione di alimenti, compresi gli animali selvatici.
- (8) Le responsabilità che incombono agli operatori del settore dei mangimi, stabilite agli articoli 15, 16, 18 e 20 del regolamento (CE) n. 178/2002 e all'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 183/2005, si applicano, mutatis mutandis, ai mangimi per animali non destinati alla produzione di alimenti.
- (9) Al fine di assicurare la conformità al presente regolamento, gli Stati membri *dovrebbero* effettuare controlli ufficiali conformemente al regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali¹. Detti controlli interessano sia le indicazioni che devono necessariamente figurare sull'etichetta sia quelle facoltative. Per consentire il controllo dei dati relativi alla composizione del prodotto, occorre stabilire margini di tolleranza accettabili per i valori dichiarati sull'etichetta.
- (10) Onde poter gestire i potenziali rischi per la sicurezza dei mangimi, va tenuto sotto forma di allegato al presente regolamento, un elenco delle materie prime, la cui immissione sul mercato a scopi nutrizionali è limitata o vietata, come attualmente previsto dalla decisione 2004/217/CE della Commissione, del 1° marzo 2004, relativa all'adozione di un elenco di materie prime di cui è vietata la circolazione o l'impiego nei mangimi². L'esistenza di un tale allegato non deve, tuttavia, essere interpretata in modo tale che tutte le sostanze ivi non comprese possano, in quanto tali, essere considerate sicure.
- (11) La distinzione tra materie prime per mangimi, additivi per mangimi, altri prodotti quali farmaci per uso veterinario determina le condizioni di commercializzazione di tali sostanze. Le materie prime servono innanzitutto a soddisfare il fabbisogno di energia, sostanze nutrienti, minerali o fibre alimentari degli animali. Fatta eccezione per i componenti nutritivi di base, tali materie prime non sono in genere chimicamente ben definite. Gli effetti comprovabili da una valutazione scientifica, riguardanti esclusivamente gli additivi per mangimi o i farmaci per uso veterinario, non si applicano agli utilizzi oggettivi delle materie prime per mangimi. È, quindi, opportuno elaborare orientamenti non vincolanti al fine di distinguere tra questi diversi tipi di sostanze. In casi debitamente giustificati, la Commissione dovrebbe essere abilitata a chiarire se un prodotto possa essere considerato mangime ai fini del presente regolamento.
- (12) La definizione di "alimenti complementari" fornita dalla direttiva 79/373/CEE ha creato problemi di applicazione in vari Stati membri. Ai fini della corretta applicazione del regolamento (CE) n 183/2005, è opportuno chiarire la distinzione tra mangimi complementari e premiscele.
- (13) Onde consentire l'applicazione uniforme della legislazione, il tenore in additivi dei mangimi complementari e delle materie prime per mangimi non dovrebbe superare un certo valore. Tuttavia, i mangimi altamente concentrati, come i contenitori di minerali da leccare, possono essere utilizzati per l'alimentazione diretta se la composizione soddisfa lo specifico fine nutrizionale del relativo uso previsto. Le condizioni d'uso di tali mangimi

_

GUL 165 del 30.4.2004, pag. 1.

² GU L 67 del 5.3.2004, pag. 31.

devono figurare sull'etichetta, al fine di garantire che, nella razione giornaliera, siano osservati i rispettivi contenuti di additivi per mangimi.

- (14) La direttiva 82/471/CEE mirava a migliorare l'offerta di mangimi utilizzati come fonte diretta e indiretta di proteine nella Comunità. Tale direttiva prevede che l'immissione sul mercato di qualsivoglia bioproteina sia preceduta da una procedura di autorizzazione. Tuttavia, in passato sono state rilasciate pochissime nuove autorizzazioni e si avverte tuttora la penuria di mangimi ricchi di proteine. Pertanto, l'obbligo di disporre di un'autorizzazione prima di commercializzare il prodotto ha avuto un effetto restrittivo; i rischi per la sicurezza potrebbero essere gestiti vietando la vendita di sostanze rischiose tramite misure di sorveglianza del mercato. nei casi in cui l'esito della valutazione dei rischi connessi con una data bioproteina sia negativo, va vietata la circolazione o l'impiego della sostanza in oggetto. Occorre quindi abolire la disposizione specifica secondo la quale è necessaria una procedura generale di autorizzazione all'immissione sul mercato per le bioproteine; di conseguenza, a questi prodotti e a tutte le altre materie prime per mangimi si applicherà lo stesso sistema di sicurezza. Non devono essere compromessi le attuali restrizioni in merito a talune bio-proteine o il loro divieto.
- (15) Le disposizioni della direttiva 93/74/CEE, attuate dalla direttiva 2008/38/CE della Commissione, del 5 marzo 2008, che stabilisce un elenco degli usi previsti per gli alimenti per animali destinati a particolari fini nutrizionali¹ hanno dimostrato la loro efficacia. Occorre pertanto mantenere l'elenco degli usi previsti così definito e prevedere, all'interno del presente regolamento, disposizioni volte ad aggiornarlo. L'Autorità europea per la sicurezza alimentare (|| "l'Autorità") va, segnatamente, consultata in merito all'efficacia e alla sicurezza di tali alimenti quando, sulla base delle informazioni scientifiche e tecniche disponibili, vi sia motivo di credere che l'uso dell'alimento in questione possa non rispondere allo scopo nutrizionale particolare previsto o possa avere effetti nocivi per la salute degli animali, la salute umana, l'ambiente o il benessere degli animali.
- (16) La fondatezza scientifica dovrebbe essere l'aspetto principale di cui tenere conto nell'utilizzo di indicazioni relative ai mangimi e gli operatori del settore che fanno uso di indicazioni dovrebbero giustificarle. Un'indicazione dovrebbe essere scientificamente corroborata, tenendo conto del complesso dei dati scientifici disponibili e valutando gli elementi di prova.
- (17) L'etichettatura serve per l'applicazione della legislazione, la tracciabilità e i controlli. Inoltre, essa deve fornire *agli acquirenti* le informazioni necessarie per consentire loro di scegliere il prodotto più adatto alle loro esigenze e deve essere uniforme, coerente, trasparente e comprensibile. Dal momento che *gli acquirenti*, in particolare gli allevatori, non scelgono i prodotti unicamente presso il punto di vendita, dove possono *esaminare* l'imballaggio dei mangimi, le prescrizioni in materia di etichettatura devono applicarsi, oltre che alle etichette sui prodotti, anche a qualsivoglia altro tipo di comunicazione tra venditore e acquirente. Tali criteri devono valere anche per la presentazione e la pubblicità degli alimenti per animali.
- (18) Le indicazioni figuranti sull'etichetta sono fornite a tenore obbligatorio e facoltativo

 ; in particolare, quelle obbligatorie devono rispettare prescrizioni generali in materia di etichettatura e prescrizioni specifiche riguardanti le materie prime per mangimi o i mangimi composti, nonché requisiti complementari nel caso degli alimenti dietetici per animali, sostanze contaminate e alimenti per animali da compagnia.

_

¹ GU L 62 del 6.3.2008, pag. 9.

- (19) L'attuale situazione relativa alle impurità chimiche derivanti dall'impiego di coadiuvanti tecnologici nel processo di fabbricazione non è soddisfacente. Al fine di garantire un elevato livello di sicurezza dei mangimi, e quindi un elevato livello di tutela della salute pubblica, nonché al fine di migliorare la trasparenza, devono essere adottate disposizioni concernenti il livello tollerabile di tali impurità chimiche in conformità delle buone pratiche di cui al regolamento (CE) n. 183/2005.
- (20) Il principio vigente, secondo il quale soltanto certi additivi per mangimi devono figurare sull'etichetta se utilizzati nelle materie prime per mangimi e nei mangimi composti ha dimostrato la sua validità. *Tuttavia*, la classificazione per categoria a norma del regolamento (CE) n. 1831/2003 e la constatazione che soprattutto i proprietari di animali da compagnia possano essere indotti in errore dall'indicazione di alcuni additivi rendono necessaria l'introduzione di modifiche e relativi aggiornamenti.
- (21) In esito alle crisi della BSE e della diossina, nel 2002, su iniziativa del Parlamento europeo, è stato introdotto l'obbligo di indicare la percentuale in peso di tutte le materie prime per mangimi incorporati negli alimenti composti per animali. Tuttavia, come conseguenza dei regolamenti (CE) n. 178/2002 e (CE) n. 183/2005, nonché delle relative misure attuative il livello di sicurezza degli alimenti e dei mangimi è cresciuto notevolmente, grazie soprattutto al fatto che gli operatori del settore dei mangimi e del settore alimentare sono stati chiamati ad assumersi le loro responsabilità, e grazie al miglioramento del sistema di tracciabilità, all'introduzione del principio HACCP nelle imprese del settore dell'alimentazione animale e alla creazione di guide di buona pratica in materia di igiene. Alla luce di tali risultati positivi, che trovano conferma nelle notifiche trasmesse tramite il sistema d'allarme rapido per gli alimenti e i mangimi, non è più necessario, al fine di garantire un elevato livello di sicurezza dei mangimi, e quindi un elevato livello di tutela della salute pubblica, l'obbligo di indicare la percentuale in peso di tutte le materie prime incorporate nei mangimi composti. Le percentuali esatte possono, tuttavia, essere indicate su base volontaria, al fine di fornire all'acquirente le informazioni adeguate. Inoltre, visto che le autorità competenti hanno accesso alle informazioni sulle percentuali esatte in peso di tutte le materie prime per mangimi incorporate negli alimenti composti, esse possono, per motivi di urgenza relativi alla salute umana e animale o all'ambiente e sulla base delle disposizioni di cui alla direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, concernente l'applicazione dei diritti di proprietà intellettuale¹, fornire ulteriori informazioni agli acquirenti.
- (22) Per garantire un'adeguata informazione *dell'acquirente* ed evitare di indurlo in errore, occorre, *tuttavia*, imporre l'indicazione della percentuale esatta in peso *nei casi in cui* la materia prima interessata sia messa in evidenza sull'etichetta di un mangime composto.
- (23) Tuttavia, l'indicazione delle materie prime presenti nei mangimi composti in ordine di peso decrescente fornisce già di per sé importanti informazioni sulla composizione degli alimenti. In alcuni settori in cui il fabbricante non è tenuto a fornire indicazioni nell'etichettatura, l'acquirente deve poter chiedere informazioni aggiuntive. In tal caso, è mantenuto un margine del +/-15% rispetto al valore dichiarato.
- (24) I diritti di proprietà intellettuale dei fabbricanti vanno protetti. Per quanto riguarda l'applicazione dei diritti di proprietà intellettuale, ci si avvale delle disposizioni di cui alla direttiva 2004/48/CE. Va inoltre riconosciuto che la composizione quantitativa dei mangimi

6043/09 JUR **I** 1

_

¹ GU L 157 del 30.4.2004, pag. 45.

- composti, in contrasto con i nomi delle materie prime per mangimi incorporate, può, in determinate condizioni, essere considerata come un'informazione riservata da proteggere.
- (25) La direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 maggio 2002, relativa alle sostanze indesiderabili nell'alimentazione degli animali non si applica all'etichettatura dei mangimi il cui tenore di sostanze indesiderabili è eccessivo. Occorre, pertanto, stabilire disposizioni volte a garantire un'adeguata etichettatura e una corretta attuazione del divieto di diluizione di cui all'articolo 5 della presente direttiva, fintantoché tali materie prime contaminate non siano sono state pulite o disintossicate da un'impresa di disintossicazione, approvata in conformità dell'articolo 10, paragrafo 2 o 3 del regolamento (CE) n. 183/2005.
- (26) È opportuno prevedere deroghe alle norme generali in materia di etichettatura nella misura in cui l'osservanza di dette prescrizioni non sia necessaria per proteggere la salute umana o degli animali o per tutelare gli interessi dei consumatori e costituisca invece un onere eccessivo per il fabbricante o l'operatore del settore responsabile delle indicazioni sull'etichetta. Sulla base dell'esperienza acquisita, occorre prevedere deroghe simili *segnatamente* per mangimi scambiati tra aziende agricole a fini di alimentazione animale, per quantitativi limitati, per mangimi composti costituiti al massimo da tre materie prime e per miscele di grani interi e sementi, *semi e frutti*.
- (27) Di norma, i mangimi composti devono essere commercializzati in recipienti sigillati; occorre tuttavia prevedere deroghe appropriate a tale regola nella misura in cui l'osservanza di detta prescrizione non sia necessaria per proteggere la salute umana o degli animali o per tutelare gli interessi dei consumatori e costituisca un onere eccessivo per gli operatori del settore dei mangimi.
- (28) La parte B dell'allegato della direttiva 96/25/CE e le colonne da 2 a 4 dell'allegato della direttiva 82/471/CEE contengono elenchi di denominazioni, descrizioni e disposizioni in materia di etichettatura di talune materie prime per mangimi. Tali elenchi facilitano lo scambio di informazioni sulle proprietà dei prodotti tra produttore e acquirenti. La partecipazione delle parti interessate alla fissazione di norme facoltative sulla base di orientamenti comunitari nel campo dell'igiene dei mangimi si è rivelata oltremodo positiva. Elenchi più ampi potranno risultare più flessibili e adatti al fabbisogno di informazione degli utilizzatori se realizzati non dal legislatore, bensì dalle parti interessate. Queste ultime possono decidere fino a che punto impegnarsi, in funzione del valore che esse attribuiscono ad un elenco delle materie prime per mangimi. Appare, quindi, auspicabile l'istituzione di un catalogo non esaustivo delle materie prime per mangimi che gli operatori del settore dei mangimi possono utilizzare su base volontaria, ad eccezione di quanto riguarda l'uso del nome della materia prima per mangimi.
- (29) Gli elenchi divulgati nella parte B dell'allegato alla direttiva 96/25/CE e le colonne da 2 a 4 dell'allegato alla direttiva 82/471/CEE costituiscono la prima versione del catalogo comunitario delle materie prime per mangimi. Questa versione iniziale viene successivamente completata su iniziativa delle parti interessate in funzione delle loro esigenze, compreso il completamento in relazione a nuove materie prime per mangimi.
- (30) Ai fini della trasparenza, è opportuno che una materia prima per mangimi, che non figura nel catalogo sia notificata ai rappresentanti delle parti interessate non appena tale materia prima per mangimi viene immessa sul mercato per la prima volta.

¹ GU L 140 del 30.5.2002, pag. 10.

- (31) Un'etichettatura moderna contribuisce alla creazione di un contesto commerciale competitivo, nel quale operatori dinamici, efficienti e innovativi possono sfruttare appieno le possibilità offerte dall'etichettatura per vendere i loro prodotti. Tenuto conto sia della relazione tra impresa e impresa nella commercializzazione di mangimi per il bestiame e della relazione tra produttore e acquirente di alimenti per animali da compagnia, l'elaborazione di codici per una corretta etichettatura in questi due settori può costituire un mezzo utile per conseguire gli obiettivi che una moderna etichettatura si prefigge. I codici stabiliscono disposizioni che consentono all'acquirente di effettuare scelte informate. Essi, inoltre, forniscono alla persona responsabile dell'etichettatura importanti indicazioni sui vari elementi dell'etichettatura. Essi possono interpretare il quadro previsto per l'etichettatura volontaria o per la presentazione dell'etichettatura obbligatoria. I codici devono essere utilizzati su base volontaria, ad eccezione dei casi in cui l'uso del codice è indicato sull'etichettatura.
- (32) La partecipazione di tutte le parti interessate costituisce l'elemento determinante per la qualità e la pertinenza del catalogo e dei codici per una corretta etichettatura. Al fine di migliorare il diritto degli utilizzatori ad un'adeguata informazione, occorre tener conto

 dei loro interessi. La Commissione può adoperarsi a tal fine approvando il catalogo e i codici, a condizione che il loro contenuto sia attuabile e che essi siano idonei a soddisfare gli obiettivi del presente regolamento.
- (33) Gli Stati membri dovrebbero determinare le norme relative alle sanzioni da irrogare in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento e adottare tutti i provvedimenti necessari per garantire l'applicazione di tali norme. Le sanzioni previste dovrebbero essere effettive, proporzionate e dissuasive.
- (34) Si rende necessario un periodo transitorio per facilitare la transizione all'applicazione del presente regolamento, segnatamente per quanto riguarda l'esigenza che i mangimi soddisfino un determinato scopo nutrizionale e il livello di impurità chimiche derivanti dall'impiego di coadiuvanti tecnologici nel processo di fabbricazione. Deve anche essere prevista la commercializzazione delle riserve esistenti fino al loro esaurimento. Può, inoltre, essere opportuno specificare le condizioni alle quali i mangimi possono essere etichettati in conformità del presente regolamento prima della data della sua applicazione.
- (35) Dal momento che gli obiettivi di sicurezza dei mangimi e degli alimenti, nonché del buon funzionamento del mercato interno degli alimenti per animali non possono essere conseguiti in misura soddisfacente dagli Stati membri e possono dunque essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può adottare provvedimenti, conformemente al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. In applicazione del principio di proporzionalità enunciato nel medesimo articolo, il presente regolamento non va al di là di quanto necessario per il conseguimento di tali obiettivi.
- (36) Le misure necessarie per l'applicazione del presente regolamento sono adottate in conformità alla decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione¹.
- (37) In particolare, è opportuno conferire alla Commissione la facoltà di *modificare l'elenco delle materie prime* il cui impiego come mangimi è *limitato o* vietato, di autorizzare mangimi destinati a particolari fini nutrizionali, di stabilire un elenco delle categorie di etichettatura delle materie prime per mangimi per animali non destinati alla produzione di alimenti *eccettuati gli animali da pelliccia, di adottare emendamenti al catalogo fissando il tenore*

6043/09 JUR IT

_

¹ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

massimo di impurità chimiche di cui all'allegato I, punto 1 o i livelli di purezza botanica di cui all'allegato I, punto 2 o l'indicazione che sostituisce la dichiarazione obbligatoria di cui dell'articolo 16, paragrafo 1, lettera b) o i livelli di tasso di umidità di cui all'allegato I, punto 6 di adattare gli allegati alla luce dei recenti sviluppi scientifici e tecnici e di adottare misure transitorie. Poiché si tratta di misure di portata generale, tese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, peraltro completandolo, è opportuno che siano adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

- (38) Per motivi di efficienza, i termini di solito applicabili nel quadro della procedura di regolamentazione con controllo dovrebbero essere abbreviati per l'adozione degli aggiornamenti all'elenco degli usi previsti. Quando, per imperativi motivi di urgenza, non possano essere rispettati i termini ordinari applicabili nel quadro della procedura di regolamentazione con controllo, la Commissione deve poter ricorrere alla procedura d'urgenza prevista all'articolo 5 bis, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE per modificare l'elenco delle materie prime la cui immissione sul mercato o il cui impiego nei mangimi sono limitati o vietati.
- (39) L'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1831/2003 stabilisce le disposizioni relative all'etichettatura e all'imballaggio degli additivi di mangimi e delle premiscele. In particolare, l'applicazione di norme relative alle premiscele pone problemi pratici all'industria e alle autorità competenti. Occorre modificare detto articolo per consentire un'etichettatura più coerente delle premiscele.
- (40) Di conseguenza, occorre abrogare le direttive 79/373/CEE, 82/471/CEE, 83/228/CE, 93/74/CEE, 93/113/CE e 96/25/CE, l'articolo 16 della direttiva 70/524/CEE, la direttiva 80/511/CEE della Commissione e la decisione 2004/217/CE della Commissione.

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPITOLO 1 DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE

Articolo 1 Oggetto

L'obiettivo del presente regolamento, conformemente ai principi generali stabiliti nel regolamento (CE) n. 178/2002, consiste nell'armonizzare le condizioni per l'immissione sul mercato e l'uso dei mangimi, in modo da garantire un elevato livello di sicurezza dei mangimi, e quindi un elevato livello di tutela della salute pubblica, nonché di fornire un'informazione adeguata degli utilizzatori e dei consumatori e *di potenziare* il buon funzionamento del mercato interno.

Articolo 2 Campo d'applicazione

Il presente regolamento stabilisce le norme in materia di immissione sul mercato e di uso degli alimenti per animali destinati e non destinati alla produzione di alimenti nella Comunità, in particolare le prescrizioni relative all'etichettatura, all'imballaggio e alla presentazione.

6043/09 11 **JUR** IT

- 2. Le disposizioni del presente regolamento si applicano fatte salve altre disposizioni comunitarie applicabili nel campo dell'alimentazione animale, *segnatamente*:
- a) la direttiva 90/167/CEE che stabilisce le condizioni di preparazione, immissione sul mercato ed utilizzazione dei mangimi medicati nella Comunità;
- b) la direttiva 2002/32/CE, relativa alle sostanze indesiderabili nell'alimentazione degli animali;
- c) il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili¹;
- d) il regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano²;
- e) il regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati³;
- f) il regolamento (CE) n. 1830/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, concernente la tracciabilità e l'etichettatura di organismi geneticamente modificati e la tracciabilità di alimenti e mangimi ottenuti da organismi geneticamente modificati, nonché recante modifica della direttiva 2001/18/CE⁴.
- g) il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati; nonché
- h) il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici⁵.
- 3. Il presente regolamento non si applica all'acqua, né assunta direttamente dagli animali né aggiunta intenzionalmente agli alimenti loro destinati. *Esso si applica tuttavia ai mangimi da somministrare attraverso l'acqua*.

Articolo 3 Definizioni

- 1. Ai fini del presente regolamento, si applicano le definizioni di "mangimi", "impresa nel settore dei mangimi", e "immissione sul mercato" di cui al regolamento (CE) n. 178/2002 e le definizioni di "additivi per mangimi", "premiscele", "coadiuvanti tecnologici" e "razione giornaliera" di cui al regolamento (CE) n. 1831/2003.
- 2. Si applicano inoltre le seguenti definizioni:

¹ GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1.

² GU L 273 del 10.10.2002, pag. 1.

³ GU L 268 del 18.10.2003, pag. 1.

⁴ GU L 268 del 18.10.2003, pag. 24.

⁵ GU L 189 del 20.7.2007, pag. 1.

- a) "operatore del settore dei mangimi": persona fisica o giuridica responsabile del rispetto delle disposizioni del presente regolamento nell'impresa di mangimi posta sotto il suo controllo;
- b) "Alimentazione degli animali per via orale": introduzione di prodotti destinati alla nutrizione animale nel tratto gastrointestinale attraverso la bocca, con l'obiettivo di soddisfare i requisiti nutrizionali dell'animale e/o mantenere la produttività degli animali sani;
- *c*) "animale destinato alla produzione di alimenti": qualsivoglia animale *nutrito*, allevato o detenuto per la produzione di alimenti destinati al consumo umano, ivi inclusi animali che non vengono consumati, ma che appartengono alle specie che possono essere normalmente consumate nella Comunità:
- d) "animale non destinato alla produzione di alimenti": qualsivoglia animale nutrito, allevato o detenuto, ma non destinato al consumo umano, ad esempio animali da pelliccia, animali da compagnia e animali detenuti in laboratori, giardini zoologici o circhi;
- "animali da pelliccia": animale non destinato alla produzione di alimenti nutrito, allevato e) o detenuto per la produzione di pellicce e non destinato al consumo umano;
- "animale da compagnia" o "animale domestico": animale non destinato alla produzione di falimenti appartenente a una specie nutrita, allevata o detenuta, ma normalmente non consumata dall'uomo nella Comunità;
- "materie prime per mangimi": prodotti di origine vegetale o animale, il cui obiettivo g) principale è soddisfare le esigenze nutrizionali degli animali, allo stato naturale, freschi o conservati, nonché i derivati della loro trasformazione industriale, come pure le sostanze organiche o inorganiche, comprendenti o no additivi, destinati all'alimentazione degli animali per via orale, direttamente come tali o previa trasformazione, oppure alla preparazione di mangimi composti oppure ad essere usati come supporto di premiscele;
- h) "mangimi composti": miscele di almeno due materie prime per mangimi, contenenti o no additivi per mangimi, destinati all'alimentazione degli animali per via orale sotto forma di mangimi completi o complementari;
- i) "mangimi completi": mangimi composti che, per la loro composizione, sono sufficienti per una razione giornaliera;
- "mangimi complementari": mangimi composti con contenuto elevato di talune sostanze, ma *j)* che, per la loro composizione, sono sufficienti per una razione giornaliera soltanto se utilizzati in associazione con altri mangimi;
- "mangimi minerali": mangimi complementari contenenti almeno il 40 % di ceneri grezze; *k*)
- *l)* "mangimi d'allattamento": mangimi composti somministrati allo stato secco o diluiti in una determinata quantità di liquido, destinati all'alimentazione dei giovani animali come complemento o in sostituzione del latte materno postcolostrale o destinati a animali giovani, come vitelli, agnelli o capretti da macellazione:
- "alimenti da supporto": sostanze utilizzate per sciogliere, diluire, disperdere o altrimenti m) modificare fisicamente un additivo alimentare senza alterarne la funzione tecnologica o senza

6043/09 13 **JUR**

- esercitare essi stessi alcun effetto tecnologico allo scopo di facilitarne il maneggiamento, l'applicazione o l'impiego;
- n) "fine nutrizionale particolare": il soddisfacimento delle esigenze nutrizionali specifiche di talune categorie di animali il cui processo digestivo, di assorbimento o il cui metabolismo sono o rischiano di essere alterati temporaneamente o in forma irreversibile e che, di conseguenza, possono trarre giovamento dall'assunzione di alimenti adeguati al loro stato;
- o) "alimenti per animali destinati a particolari fini nutrizionali": mangimi in grado di soddisfare un preciso scopo nutrizionale in virtù della loro particolare composizione o del particolare metodo di fabbricazione, che li differenzia chiaramente dai normali mangimi. I mangimi destinati a precisi scopi nutrizionali non includono i mangimi medicati ai sensi della direttiva 90/167/CEE;
- p) "materie prime contaminate": mangimi contenenti una percentuale di sostanze indesiderabili superiore a quella tollerata dalla direttiva 2002/32/CE;
- q) "durata minima di conservazione": periodo durante il quale la persona responsabile dell'etichettatura garantisce che tale mangime, in condizioni di conservazione appropriate, conserva tutte le sue proprietà dichiarate; solo una durata minima di conservazione può essere indicata per ogni mangime nel suo complesso e viene determinata in base alla durata minima di conservazione di ciascuno dei suoi componenti;
- "partita" o "lotto": una quantità identificabile di mangimi che possiedono caratteristiche comuni come l'origine, la varietà, il tipo d'imballaggio, l'identità dell'imballatore, quella dello speditore o l'etichettatura e, nel caso di un processo produttivo, un'unità di produzione prodotta in un singolo impianto applicando parametri di produzione uniformi o più unità di produzione, se prodotte in ordine continuo e immagazzinate nello stesso impianto ;
- s) "etichettatura": diciture, indicazioni, marchi di fabbrica, nomi commerciali, immagini o simboli figuranti su imballaggi, contenitori, cartoncini, etichette, anelli e fascette che accompagnano un dato mangime o che ad esso fanno riferimento, anche per finalità pubblicitarie;
- "etichetta": ogni etichetta, marca, illustrazione o descrizione di altro tipo, scritta, stampata, stampinata, marchiata, impressa in rilievo o a impronta, apposta su un recipiente o un imballaggio contenente mangimi o ad essi attaccata;
- *u*) "presentazione": la forma, l'aspetto o il confezionamento, i materiali di confezionamento usati, il modo in cui i mangimi sono disposti, il contesto in cui sono esposti.

CAPITOLO 2 DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 4

Prescrizioni in materia di sicurezza e di commercializzazione

1. I mangimi possono essere immessi sul mercato ed utilizzati unicamente:

- se sono sicuri; ai fini del presente regolamento, le condizioni di cui all'articolo 15 del a) regolamento (CE) n. 178/2002 si applicano, mutatis mutandis, ai mangimi per animali non destinati alla produzione di alimenti.
- se non hanno effetti nocivi diretti sull'ambiente o sul benessere degli animali. b)
- *2*. Oltre alle condizioni di cui al paragrafo 1, gli operatori del settore dei mangimi che immettono sul mercato i loro prodotti garantiscono che i mangimi:
- siano sani, genuini, di qualità leale, adatti all'impiego previsto e di natura commerciabile; a)
- **b**) siano etichettati, imballati e presentati conformemente alle disposizioni del presente regolamento e alla legislazione comunitaria in vigore; ai fini del presente regolamento, ai mangimi per animali non destinati alla produzione di alimenti si applica mutatis mutandis l'articolo 16 del regolamento (CE) n. 178/2002.
- I mangimi sono conformi alle riserve tecniche relative ad impurità e ad altri determinanti 3. chimici di cui all'allegato I.

Articolo 5

Responsabilità ed obblighi incombenti alle imprese nel settore dei mangimi

- Ai fini del presente regolamento, gli operatori del settore dei mangimi si attengono, mutatis mutandis, agli obblighi di cui agli articoli 18 e 20 del regolamento (CE) n. 178/2002 e all'articolo 4, paragrafo 1 dei regolamenti (CE) n. 183/2005 per quanto riguarda i mangimi per animali non destinati alla produzione di alimenti.
- Le persone responsabili dell'etichettatura forniscono alle autorità responsabili dell'esecuzione dei controlli ufficiali ogni informazione utile concernente la composizione o le proprietà dichiarate dei mangimi che tali persone immettono sul mercato. Ciò consente di verificare l'esattezza delle indicazioni figuranti sull'etichetta, comprese le percentuali esatte del peso di tutte le materie prime per mangimi incorporate negli alimenti composti.
- 3. Per qualsiasi emergenza relativa alla salute umana e animale o all'ambiente e, fatte salve le disposizioni della direttiva 2004/48/CE, l'autorità competente può fornire all'acquirente le informazioni di cui dispone a norma del paragrafo 2, a condizione che, dopo aver valutato i rispettivi legittimi interessi dei produttori e degli acquirenti, abbia concluso che la fornitura di tali informazioni è giustificata. Se del caso, l'autorità competente fornisce tali informazioni previa sottoscrizione di una clausola di riservatezza da parte dell'acquirente.

Articolo 6 *Limitazioni e* divieti

- I mangimi non contengono o non sono costituiti da materie prime la cui immissione sul mercato o il cui uso ai fini dell'alimentazione animale sono limitati o vietati. L'elenco di tali materie prime figura nell'allegato III.
- La Commissione modifica l'elenco delle materie prime la cui immissione sul mercato o il cui impiego nei mangimi sono limitati o vietati, considerando in particolare i riscontri scientifici, il progresso tecnologico, le notifiche nel quadro del sistema di allarme rapido per gli alimenti e i

6043/09 15 **JUR**

mangimi o i risultati di controlli ufficiali realizzati conformemente al regolamento (CE) n. 882/2004

Le misure volte a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 28. paragrafo 4.

In caso di estrema urgenza, la Commissione può ricorrere alla procedura d'urgenza di cui all'articolo 28, paragrafo 5 nell'adozione delle suddette misure.

CAPITOLO 3 IMMISSIONE SUL MERCATO DI CATEGORIE SPECIFICHE DI MANGIMI

Articolo 7 Caratteristiche dei tipi di mangimi

- 1. In conformità alla procedura di cui all'articolo 28, paragrafo 3, la Commissione può adottare orientamenti per chiarire la distinzione tra materie prime per mangimi, additivi per mangimi e *altri prodotti come i* farmaci per uso veterinario.
- Se del caso, la Commissione può, secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 28, paragrafo 4, adottare misure volte a chiarire se un determinato prodotto costituisce un mangime ai fini del presente regolamento.

Articolo 8 Tenore di additivi

- Fatte salve le condizioni d'uso previste dall'atto giuridico pertinente che autorizza gli 1. additivi nei mangimi, *le materie prime per mangimi* e i mangimi complementari non contengono additivi in percentuali 100 volte superiori alla concentrazione massima autorizzata nei mangimi completi o 5 volte superiori nel caso dei coccidiostatici e degli istomonostatici.
- Il fattore 100 di cui al paragrafo 1 può essere superato solo se la composizione di tali prodotti soddisfa lo specifico fine nutrizionale del relativo uso previsto ai sensi dell'articolo 10. Le condizioni per l'utilizzo di tali mangimi sono ulteriormente specificate nell'elenco degli usi previsti. Se il produttore di tali mangimi utilizza additivi di cui al Capo 2 dell'allegato IV del regolamento (CE) n. 183/2005, deve essere riconosciuto ai sensi dell'articolo 10 di tale regolamento.

Articolo 9 Commercializzazione di mangimi destinati a particolari fini nutrizionali

I mangimi destinati a particolari fini nutrizionali possono essere commercializzati in quanto tali

unicamente se i loro usi previsti figurano nell'elenco degli usi previsti definito in conformità dell'articolo 10 e se possiedono le caratteristiche nutrizionali essenziali per il fine nutrizionale cui sono destinati di cui al suddetto elenco.

Articolo 10 Elenco degli usi previsti dei mangimi destinati a particolari fini nutrizionali

La Commissione può aggiornare l'elenco degli usi previsti come figura attualmente nella direttiva 2008/38/CE aggiungendo un uso previsto, eliminando un uso previsto ovvero aggiungendo, eliminando o modificando le condizioni associate a tale uso previsto.

6043/09 16 **JUR**

- La procedura di aggiornamento dell'elenco degli usi previsti può essere avviata dietro domanda presentata da una persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità o da uno Stato membro. Tale domanda è presentata alla Commissione. Una domanda valida comprende un fascicolo attestante che *la composizione del* mangime in questione soddisfa il fine nutrizionale previsto e che non comporta effetti nocivi per la salute degli animali, la salute dell'uomo, l'ambiente o il benessere degli animali.
- La Commissione mette immediatamente la domanda, compreso il fascicolo, a disposizione degli Stati membri.
- Se, sulla base dell'informazione scientifica e tecnica disponibile, la Commissione ha motivo di ritenere che l'uso dei mangimi specifici possa non corrispondere al fine nutrizionale previsto o possa avere effetti nocivi sulla salute degli animali, su quella dell'uomo, sull'ambiente o sul benessere degli animali, entro un periodo di tre mesi dalla ricezione di una domanda valida, chiede un parere da parte dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare ("l'Autorità"). L'Autorità emette il suo parere entro sei mesi dalla ricezione della richiesta. Detto termine è prorogato se l'Autorità invita il richiedente a fornire informazioni supplementari.
- Entro sei mesi dalla ricezione di una domanda valida o, se del caso, dopo la ricezione del parere dell'Autorità, la Commissione adotta un regolamento con il quale aggiorna l'elenco degli usi previsti qualora siano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 2.

Le misure volte a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 28, paragrafo 6.

6. In deroga al paragrafo 5 e in conformità della procedura di cui all'articolo 28, paragrafo 3, la Commissione, entro sei mesi dalla ricezione di una domanda valida, o, se del caso, dopo aver ricevuto il parere dell'Autorità, conclude la procedura e decide di non procedere con l'aggiornamento, in qualsiasi fase della procedura, se ritiene che tale aggiornamento non sia giustificato.

In questo caso, la Commissione informa, eventualmente, direttamente il richiedente e gli Stati membri indicando nella sua lettera le ragioni per le quali considera ingiustificato un aggiornamento.

La Commissione può adottare, in conformità della procedura di regolamentazione di cui all'articolo 28, paragrafo 3, misure di attuazione relative alla preparazione e alla presentazione dell'applicazione.

CAPITOLO 4 ETICHETTATURA, PRESENTAZIONE ED IMBALLAGGIO

Articolo 11 Principi generali

- L'etichettatura e la presentazione dei mangimi non inducono l'utilizzatore in errore, in particolare:
- a) riguardo all'uso previsto o alle caratteristiche dei mangimi, in particolare, la loro natura, il metodo di fabbricazione o di produzione, le proprietà, la composizione, la quantità, la durata, le specie o le categorie di animali cui sono destinati;

6043/09 17 **JUR**

- b) attribuendo ai mangimi effetti o proprietà che non possiedono oppure lasciando intendere che i mangimi possiedono caratteristiche particolari benché tutti i mangimi comparabili posseggano queste stesse caratteristiche, o
- c) riguardo alla conformità dell'etichettatura al catalogo comunitario e ai codici comunitari di cui agli *articoli 24* e *25*.
- 2. Le materie prime per mangimi o i mangimi composti commercializzati all'ingrosso o in imballaggi o recipienti non sigillati conformemente all'articolo 23, paragrafo 2, sono corredati di un documento recante tutte le indicazioni obbligatorie di etichettatura in conformità al presente regolamento.
- 3. Qualora i mangimi siano commercializzati tramite una tecnica di comunicazione a distanza di cui all'articolo 2 della direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 1997, riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza le indicazioni obbligatorie di etichettatura imposte dal presente regolamento, eccettuate le indicazioni di cui agli articoli 15, lettere b), d) ed e), e 16, paragrafo 2, lettera c) o 17, paragrafo 1, lettera d), figurano sulla documentazione relativa alla vendita per corrispondenza oppure vengono fornite mediante altri mezzi opportuni prima della stipula del contratto a distanza. Le indicazioni di cui agli articoli 15, lettere b), d) ed e), e 16, paragrafo 2, lettera c) o 17, paragrafo 1, lettera d) sono fornite al più tardi al momento della consegna del mangime.
- 4. Disposizioni in materia di etichettatura supplementari rispetto a quelle enunciate nel presente capitolo sono stabilite nell'allegato II.
- 5. I margini di tolleranza *consentiti* applicabili a discordanze tra i valori riguardanti la composizione di un mangime composto o di materie prime per mangimi dichiarati sull'etichetta e i valori risultanti da analisi effettuate nel contesto dei controlli ufficiali conformemente al regolamento (CE) n. 882/2004 figurano nell'elenco di cui *all'allegato IV* del presente regolamento.

Articolo 12 Responsabilità

- 1. L'operatore del settore dei mangimi che immette per la prima volta un mangime sul mercato è responsabile dell'etichettatura e garantisce la presenza e l'esattezza delle indicazioni dell'etichetta.
- 2. In deroga al paragrafo 1, la persona responsabile dell'etichettatura è l'operatore del settore dei mangimi il cui nome o la cui ragione sociale sono utilizzati per la commercializzazione del mangime.
- 3. Qualora nell'ambito delle attività di loro competenza rientri anche l'etichettatura, gli operatori del settore dei mangimi assicurano che le informazioni fornite attraverso qualsivoglia mezzo soddisfino le prescrizioni del presente regolamento.
- 4. Gli operatori del settore responsabili delle attività di vendita al dettaglio o di distribuzione non riguardanti l'etichettatura devono agire con la debita attenzione per quanto concerne la sicurezza del prodotto, in particolare evitando di fornire prodotti che sanno non essere a norma o la cui non conformità essi possono presumere in quanto operatori professionali sulla base delle informazioni in loro possesso.

_

¹ GU L 144 del 4.6.1997, pag. 19.

5. Nell'ambito delle attività di loro competenza gli operatori del settore provvedono a che le indicazioni obbligatorie di etichettatura siano trasmesse lungo l'intera filiera alimentare affinché l'utilizzatore finale *del mangime* possa disporre delle necessarie informazioni, conformemente al presente regolamento.

Articolo 13 Indicazioni

- 1. L'etichettatura e la presentazione *delle materie prime* dei mangimi *e dei mangimi composti* possono richiamare l'attenzione, in particolare, sulla presenza o sull'assenza di una data sostanza nei mangimi, su una caratteristica o su un processo nutrizionale specifico o su una funzione specifica correlata con uno di questi aspetti, purché siano rispettate le seguenti condizioni:
- a) l'indicazione è oggettiva, verificabile dalle autorità competenti, e comprensibile per l'utilizzatore dei mangimi e
- la persona responsabile dell'etichettatura fornisce, su richiesta dell'autorità competente per i controlli ufficiali, una prova scientifica della veridicità dell'indicazione, sulla base di dati scientifici pubblicamente accessibili o di ricerche documentate effettuate dalla società. La prova scientifica è resa disponibile al momento dell'immissione sul mercato del prodotto. Gli acquirenti hanno il diritto di portare all'attenzione delle autorità competenti i loro dubbi quanto alla veridicità dell'indicazione. Qualora fosse concluso che l'indicazione non è sufficientemente sostanziata, l'etichettatura per quanto riguarda tale indicazione è considerata ingannevole ai sensi dell'articolo 11. Nel caso in cui l'autorità competente per i controlli ufficiali abbia dei dubbi in merito alla fondatezza scientifica dell'indicazione in questione, può sottoporre la questione alla Commissione. La Commissione può adottare una decisione, eventualmente dopo aver ottenuto un parere da parte dell'autorità, in conformità della procedura di cui all'articolo 28, paragrafo 2.
- 2. Fatto salvo il paragrafo 1, sono consentite indicazioni riguardanti l'ottimizzazione dell'alimentazione e il rafforzamento o la salvaguardia delle condizioni fisiologiche, a meno che non contengano una delle indicazioni di cui al paragrafo 3, lettera a).
- 3. L'etichettatura o la presentazione *delle materia prime* dei mangimi *o dei mangimi composti* non dichiara che
- a) i mangimi prevengono, trattano o curano una malattia, fatta eccezione per i coccidiostatici e gli istomonostatici autorizzati a norma del regolamento (CE) n. 1831/2003; il presente comma non si applica tuttavia alle indicazioni riguardanti gli squilibri nutrizionali, a condizione che non vi sia alcun segno patologico associato;
- b) i mangimi hanno uno scopo nutrizionale particolare, come disposto nell'elenco degli usi previsti di cui all'articolo 9, a meno che non soddisfino i requisiti ivi stabiliti.
- 4. Nei codici comunitari di cui all'articolo 25 possono essere incluse le specifiche menzionate nei requisiti enunciati ai paragrafi 1 e 2.

Articolo 14 Presentazione di indicazioni di etichettatura

1. Le indicazioni di etichettatura sono riportate obbligatoriamente nella loro totalità in un punto ben visibile dell'imballaggio, del recipiente, *del documento di accompagnamento di cui*

all'articolo 11, paragrafo 2, o dell'etichetta annessa, in modo evidente, chiaramente leggibile ed indelebile, almeno nella lingua o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro o della regione in cui il prodotto è commercializzato.

- 2. Le indicazioni obbligatorie di etichettatura sono facilmente identificabili e non sono celate da altre informazioni. Sono a colori, in caratteri e di dimensioni tali da non coprire o non sottolineare alcuna parte delle informazioni; una variazione è consentita solo per segnalare eventuali consigli di prudenza.
- 3. Nei codici comunitari di cui all'articolo 25 possono essere incluse specifiche relative alle prescrizioni enunciate ai paragrafi 1 e 2 e alla presentazione dell'etichettatura volontaria di cui all'articolo 22.

Articolo 15 Norme generali in materia di etichettatura

Le materie prime per mangimi o i mangimi composti sono immessi sul mercato solo se l'etichetta riporta le seguenti indicazioni:

a) il tipo di mangime: "materia prima per mangimi", "mangime completo" o "mangime complementare", a seconda del caso;

per "mangime completo", può, se del caso, essere utilizzata l'indicazione "mangime completo da allattamento";

per "mangime complementare" possono essere utilizzate, se del caso, le seguenti indicazioni: "mangime minerale" o "mangime complementare d'allattamento";

per animali da compagnia diversi da gatti e cani le denominazioni "mangimi completi" o "mangimi complementari" possono essere sostituite dalla denominazione "mangimi composti";

- b) il nome o la ragione sociale e l'indirizzo dell'operatore del settore dei mangimi responsabile dell'etichettatura;
- c) il numero di riconoscimento, se noto, dello stabilimento della persona responsabile per l'etichettatura, assegnato conformemente all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1774/2002 per gli stabilimenti autorizzati a norma dell'articolo 23, paragrafo 2, lettere da a) a c) del regolamento (CE) n. 1774/2002 o all'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1774/2002 oppure all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 183/2005. La persona responsabile dell'etichettatura che abbia diversi numeri di riconoscimento utilizza quello assegnatogli in virtù del regolamento (CE) n. 183/2005;
- d) il numero di riferimento della partita o del lotto;
- e) il quantitativo netto espresso in unità di massa, per i prodotti solidi, e in unità di massa o di volume, per i prodotti liquidi;
- f) l'elenco degli additivi per mangimi preceduti *dalla dicitura "additivi*" conformemente al capitolo I dell'*allegato VI* o *VII*, a seconda del caso, e fatte salve le norme in materia di etichettatura stabilite *dall'atto giuridico* che autorizza l'uso dell'additivo corrispondente;
- g) il tenore d'acqua conformemente a punto 6 dell'allegato I.

6043/09 20 JUR **IT**

Articolo 16

Prescrizioni specifiche in materia di etichettatura delle materie prime per mangimi

- 1. Oltre alle prescrizioni di cui all'articolo 15, l'etichettatura delle materie prime per mangimi prevede anche *le seguenti indicazioni:*
- a) la denominazione della materia prima; la denominazione viene utilizzata conformemente all'articolo 24, paragrafo 5;
- b) la dichiarazione obbligatoria corrispondente alla categoria interessata di cui all'elenco figurante nell'allegato V; la dichiarazione obbligatoria può essere sostituita dalle indicazioni incluse nel catalogo comunitario di cui all'articolo 24, per ciascuna materia prima per mangimi della categoria corrispondente.
- 2. Oltre alle prescrizioni di cui all'articolo 1, qualora vengano incorporati additivi, l'etichettatura delle materie prime per mangimi include anche le seguenti indicazioni:
- a) le specie o categorie di animali cui la materia prima per mangimi è destinata, se i rispettivi additivi non sono autorizzati per tutte le specie animali o sono autorizzati con limiti massimi per alcune specie;
- b) le istruzioni per un uso corretto, in conformità con l'allegato II, punto 4, ove per l'additivo interessato sia stato fissato un tenore massimo;
- c) la durata minima di conservazione per gli additivi diversi da quelli tecnologici.

ı

Articolo 17

Prescrizioni obbligatorie specifiche in materia di etichettatura dei mangimi composti

- 1. Oltre alle prescrizioni di cui all'articolo 15, l'etichettatura dei mangimi composti include anche le seguenti indicazioni:
- a) la specie animale o la categoria di animali cui è destinato il mangime composto;
- b) le istruzioni per un uso corretto che indichino l'esatta destinazione del mangime; tali istruzioni devono, se del caso, essere conformi con l'allegato II, punto 4;
- c) qualora il *produttore* non sia la persona responsabile delle indicazioni dell'etichettatura, sono necessarie le seguenti precisazioni:
 - il nome o la ragione sociale e l'indirizzo del *produttore* o
 - il numero di riconoscimento del produttore di cui all'articolo 15, lettera c), o un numero di identificazione ai sensi degli articoli 9, 23, o 24 del regolamento (CE) n. 183/2005; in assenza di tale numero, il numero di identificazione assegnato alla domanda del produttore o dell'operatore del settore dei mangimi importatore, conformemente al formato di cui all'allegato V, capitolo II del regolamento (CE) n. 183/2005;
- d) indicazione della data di conservazione minima conformemente alle seguenti prescrizioni:

6043/09 21 JUR **IT**

- "da consumarsi entro ...", seguita dall'indicazione della data (giorno, mese e anno), per i mangimi molto deperibili a causa dei processi di deterioramento;
- "da consumarsi di preferenza entro ...", seguita dall'indicazione della data (mese e anno), per gli altri mangimi.

Se la data di fabbricazione figura sull'etichetta, la data di *conservazione minima* può essere *fornita* con la seguente dicitura "... (giorni o mesi) dopo la data di fabbricazione";

- e) l'elenco delle materie prime che compongono il mangime, recante la dicitura "composizione" e il nome di ogni materia prima, *ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, lettera a)*, enumerandole nell'ordine decrescente di importanza ponderale, *calcolata in base al tenore di umidità del mangime composto*; può essere indicato anche il tenore in peso;
- f) le dichiarazioni obbligatorie di cui all'*allegato VI* o *VII*, capitolo II, a seconda del caso.
- 2. Per quanto riguarda l'elenco previsto al paragrafo 1, lettera e), si applicano le seguenti prescrizioni:
- a) si indicano il nome e la percentuale in peso di una materia prima per mangimi se la sua presenza è sottolineata sull'etichetta in parole, immagini o grafici;
- b) se le percentuali in peso delle materie prime incorporate nei mangimi composti per animali destinati alla produzione di alimenti non sono indicate sull'etichetta, *la persona responsabile dell'etichettatura, fatte salve le disposizioni della direttiva 2004/48/CE*, mette a disposizione *dell'acquirente*, su richiesta, informazioni sui dati quantitativi relativi alla composizione del prodotto, in una gamma +/- del 15 % del valore, secondo la formulazione dell'alimento ;
- c) nel caso dei mangimi composti per animali non destinati alla produzione di alimenti, *eccettuato per gli animali da pelliccia*, l'indicazione del nome specifico della materia prima può essere sostituita da quello della categoria cui detta materia prima appartiene.
- 3. Per qualsiasi emergenza relativa alla salute umana e animale o all'ambiente e, fatte salve le disposizioni della direttiva 2004/48/CE, l'autorità competente può fornire all'acquirente le informazioni di cui dispone a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, a condizione che, dopo aver valutato i rispettivi legittimi interessi dei produttori e degli acquirenti, abbia concluso che la fornitura di tali informazioni è giustificata. Se del caso, l'autorità competente fornisce tali informazioni previa sottoscrizione di una clausola di riservatezza da parte dell'acquirente.
- 4. Ai fini del paragrafo 2, lettera c), la Commissione stabilisce un elenco di categorie di materie prime per mangimi che possono essere indicate, al posto di materie prime specifiche, nell'etichettatura dei mangimi per animali non destinati alla produzione di alimenti, eccettuato per gli animali da pelliccia.

Le misure volte a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'*articolo 28*, paragrafo 4.

Articolo 18 Prescrizioni supplementari *obbligatorie* in materia di etichettatura dei mangimi destinati a particolari fini nutrizionali

6043/09 22 JUR **IT** Oltre alle prescrizioni generali obbligatorie di cui agli articoli 15 e 16 o all'articolo 17, secondo i casi, l'etichettatura dei mangimi destinati a particolari fini nutrizionali include anche:

- a) la qualifica di "dietetici", riservata unicamente ai mangimi destinati a particolari fini nutrizionali, oltre alla denominazione del mangime ai sensi dell'articolo 15, lettera a):
- b) le indicazioni riguardanti l'uso previsto corrispondente figuranti alle colonne 1, 2, 3, 4, 5 e 6 dell'elenco degli usi previsti di cui all'articolo 9;
- l'avviso di consultare un esperto in nutrizione *o un veterinario* prima dell'uso del mangime o c) prima di prolungare il periodo di impiego.

Articolo 19

Prescrizioni supplementari *obbligatorie* in materia di etichettatura degli alimenti per animali da compagnia

Sull'etichetta degli alimenti per animali da compagnia è indicato un numero di telefono gratuito o altri mezzi di comunicazione idonei per consentire all'acquirente di ottenere altre informazioni, oltre a quelle obbligatorie, riguardo:

- agli additivi per mangimi addizionati all'alimento, a)
- b) alle materie prime per mangimi aggiunte, classificate per categoria come specificato all'articolo 17, paragrafo 2, lettera c).

Articolo 20

Prescrizioni supplementari *obbligatorie* in materia di etichettatura di mangimi *non conformi*

- Oltre ad osservare le prescrizioni di cui agli articoli 15, 16, 17 e 18, i mangimi non conformi 1. ai requisiti giuridici dell'Unione europea di cui all'allegato VIII, quali le materie prime contaminate, sono etichettati in conformità dei requisiti stabiliti in detto allegato.
- La Commissione può modificare l'allegato VIII al fine di adeguarlo all'iter legislativo per la messa a punto della normativa.

Articolo 21 Deroghe

- Le indicazioni di cui all'articolo 15, lettere c), d), e), e g) e all'articolo 16, paragrafo 1, *lettera b)* non sono obbligatorie laddove, prima di ogni transazione, l'acquirente abbia rinunciato per iscritto a tali informazioni. Una transazione può comportare diverse consegne.
- Per quanto riguarda i mangimi confezionati, le indicazioni di cui all'articolo 15, lettere c), d) e e) e all'articolo 16, paragrafo 2, lettera c) o all'articolo 17, paragrafo 1, lettere c), d) e e) possono essere apposte in una parte dell'imballaggio diversa da quella riservata all'etichetta come previsto dall'articolo 14, paragrafo 1. In tal caso sarà specificato il luogo in cui esse figurano.
- Fatte salve le disposizioni di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 183/2005, le indicazioni di cui all'articolo 15, lettere c), d), e) e g) e all'articolo 16, paragrafo 1, lettera b) del presente regolamento non hanno carattere obbligatorio per le materie prime per mangimi non contenenti additivi, fatta eccezione per i conservanti o gli additivi per l'insilaggio, e che sono prodotte e fornite da un operatore del settore conformemente all'articolo 5, paragrafo 1 del

6043/09 23 **JUR**

regolamento (CE) n. 183/2005 ad un utilizzatore nella fase di produzione primaria per uso nella sua azienda.

- 4. Le dichiarazioni obbligatorie di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettera f) non sono necessarie per miscele di grani interi e sementi, semi e frutti.
- 5. Nel caso dei mangimi composti costituiti da non più di tre materie prime non sono obbligatorie le indicazioni di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettere a) e b) se le materie prime utilizzate risultano chiaramente dalla denominazione.
- Per quantitativi di materie prime o di mangime composto che non superano i 20 kg, destinati al consumatore finale e venduti sfusi, le indicazioni di cui agli articoli 15, 16 e 17 possono essere portate a conoscenza dell'acquirente mediante adeguata affissione nel luogo di vendita. Nella fattispecie le indicazioni di cui all'articolo 15, lettera a) e all'articolo 16, paragrafo 1 o all'articolo 17, paragrafo 1, lettere a) e b), se del caso, sono fornite ad uso dell'acquirente quantomeno sulla fattura o congiuntamente alla medesima.
- Per quantità di alimenti per animali da compagnia , vendute in imballaggi contenenti diversi recipienti, le indicazioni di cui all'articolo 15, lettere b), c), f) e g) e all'articolo 17, paragrafo 1, lettere b), c), e) e f) possono figurare sull'imballaggio esterno invece che su ciascun recipiente, a condizione che la quantità totale combinata dell'imballaggio non superi i 10 kg.
- In deroga alle disposizioni del presente regolamento, gli Stati membri possono applicare le disposizioni nazionali in materia di mangimi destinati ad animali allevati per scopi scientifici o sperimentali, a condizione che l'etichetta indichi chiaramente tale scopo. Gli Stati membri comunicano senza indugio dette disposizioni alla Commissione.

Articolo 22 Etichettatura su base volontaria

- Oltre alle disposizioni obbligatorie in materia di etichettatura, l'etichetta delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti può comprendere anche indicazioni a carattere facoltativo, purché siano rispettati i principi generali stabiliti dal presente regolamento.
- 2. Ulteriori condizioni relative all'etichettatura su base volontaria possono essere fornite nei codici comunitari di cui all'articolo 25.

Articolo 23 Condizionamento

- Le materie prime per mangimi e i mangimi composti possono essere commercializzati unicamente se confezionati in imballaggi o recipienti sigillati. Gli imballaggi o i recipienti sono sigillati in modo tale che, una volta aperti, il sigillo risulti deteriorato e non possa così essere riutilizzato.
- In deroga al paragrafo 1, i seguenti mangimi possono essere commercializzati sfusi o in imballaggi o recipienti non sigillati:
- materie prime per mangimi; a)
- mangimi composti ottenuti esclusivamente mescolando grani o frutti interi; b)

6043/09 **JUR**

- c) consegne tra fabbricanti di mangimi composti;
- d) consegne di mangimi composti direttamente *dal produttore* all'utilizzatore finale;
- consegne da parte di fabbricanti di mangimi composti a ditte incaricate del e) confezionamento;
- f) piccoli quantitativi di alimenti composti, il cui peso non superi i 50 kg, destinati all'utilizzatore finale, sempreché provengano direttamente da un imballaggio o da un recipiente sigillato;
- blocchi o pietre da leccare. g)

CAPITOLO 5 CATALOGO COMUNITARIO DELLE MATERIE PRIME PER MANGIMI E CODICI COMUNITARI DI BUONA PRATICA IN MATERIA DI ETICHETTATURA

Articolo 24 Catalogo comunitario delle materie prime per mangimi

- Si istituisce il catalogo comunitario delle materie prime per mangimi (| "il catalogo") quale strumento per migliorare l'etichettatura dei mangimi e dei mangimi composti. Il catalogo facilita lo scambio di informazioni sulle proprietà del prodotto ed elenca le materie prime per mangimi in modo non esaustivo. Esso include per ciascuna voce figurante nell'elenco almeno le seguenti indicazioni:
- la denominazione; a)
- il numero di identificazione: b)
- c) una descrizione delle materie prime per mangimi, nonché, se del caso, informazioni riguardanti il processo di produzione:
- d) indicazioni sostitutive della dichiarazione obbligatoria ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, lettera b);
- un glossario con la definizione dei diversi processi e delle espressioni tecniche utilizzate. e)
- 2. La prima versione del catalogo comunitario è adottata secondo la procedura di consultazione di cui all'articolo 28, paragrafo 2, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento e le sue voci sono quelle elencate nella parte B dell'allegato della direttiva 96/25/CE e nelle colonne da 2 a 4 dell'allegato della direttiva 82/471/CEE. Il glossario è costituito dal punto IV della parte A dell'allegato alla direttiva 96/25/CE.
- 3. Eventuali modifiche apportate al catalogo ricadono sotto la procedura di cui all'articolo 26.
- 4. Le disposizioni del presente articolo si applicano fatte salve le prescrizioni in materia di sicurezza di cui all'articolo 4 del presente regolamento.

6043/09 25 **JUR**

- L'uso del catalogo da parte degli operatori del settore dei mangimi è facoltativo. Tuttavia, la denominazione di una materia prima per mangimi figurante nel catalogo può essere utilizzata soltanto a condizione che siano rispettate tutte le pertinenti disposizioni del Catalogo.
- **6.** La persona che immette per la prima volta sul mercato una materia prima per mangimi che non è elencata nel catalogo comunica immediatamente il suo utilizzo ai rappresentanti dei settori europei dei mangimi di cui all'articolo 26, paragrafo 1. I rappresentanti dei settori europei dei mangimi pubblicano un registro di tali notifiche su Internet e provvedono al suo regolare aggiornamento.

Articolo 25 Codici comunitari di buona pratica di etichettatura

- La Commissione incoraggia la messa a punto di due codici comunitari di buona pratica di etichettatura (| "i codici"), uno per gli alimenti per animali da compagnia e l'altro per i mangimi composti per animali destinati alla produzione di alimenti, che può comprendere una sezione riguardante i mangimi composti destinati agli animali da pelliccia.
- I codici sono volti a migliorare l'adeguatezza dell'etichettatura. In particolare, essi contengono disposizioni relative alla presentazione delle indicazioni di etichettatura di cui all'articolo 14, all'etichettatura su base volontaria di cui all'articolo 22 e all'utilizzo delle indicazioni di cui all'articolo 13.
- 3. Per la definizione di tali codici e eventuali loro modifiche si applica la procedura di cui all'articolo 26.
- L'uso dei codici da parte degli operatori del settore dei mangimi è facoltativo. Tuttavia, la 4. persona responsabile dell'etichettatura può indicare l'utilizzo di uno dei codici sull'etichettatura solo a condizione che tutte le pertinenti disposizioni di tale codice siano rispettate.

Articolo 26 Istituzione dei codici e modifiche del catalogo comunitario e dei codici comunitari

- Le proposte di modifica al catalogo comunitario e le bozze dei codici nonché le eventuali proposte di modifica di questi ultimi, sono elaborati e modificati dai rappresentanti competenti dei settori europei dei mangimi:
- a) in consultazione con altre parti interessate, ad esempio gli utilizzatori del prodotto;
- b) in collaborazione con le autorità competenti degli Stati membri e, se del caso, l'Autorità;
- sulla base delle esperienze ricavate dai pareri emessi dall'Autorità e dagli sviluppi delle c) conoscenze scientifiche o tecniche
- Fatto salvo il disposto del paragrafo 3, la Commissione approva le misure ai sensi del presente articolo in conformità alla procedura di consultazione di cui all'articolo 28, paragrafo 2.
- Sono adottate modifiche al catalogo comunitario volte a stabilire il tenore massimo di impurità chimiche di cui all'allegato I, punto 1 o i livelli di purezza botanica di cui all'allegato I, punto 2 o le indicazioni sostitutive della dichiarazione obbligatoria di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera b) o i livelli relativi al tenore di umidità di cui all'allegato I, paragrafo6. Tali misure di portata generale, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento,

6043/09 26 sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 28, paragrafo 4.

- 4. Tutte le misure di cui al presente articolo sono adottate a condizione che siano soddisfatte le seguenti condizioni:
- a) esse siano state elaborate a norma del paragrafo 1;
- b) il loro contenuto risulti applicabile in tutta la Comunità per i settori cui sono destinate; nonché
- c) siano atte a soddisfare gli obiettivi del presente regolamento
- 5. Il catalogo è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie L. Il titolo e i riferimenti dei codici sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C.

CAPITOLO 6 DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Articolo 27
Modifiche apportate agli allegati e disposizioni attuative

1. La Commissione può modificare gli allegati al fine di adeguarli agli sviluppi scientifici e tecnici.

Le misure volte a modificare elementi non essenziali del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'*articolo 28*, paragrafo 4.

2. Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento possono essere adottate secondo la procedura di cui all'articolo 28, paragrafo 3, salvo che non sia espressamente previsto diversamente.

Articolo 28 Procedura di comitato

- 1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali istituito dall'articolo 58 del regolamento (CE) n. 178/2002 ("il comitato").
- 2. Quando è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenuto conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.
- 3. Quando è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenuto conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

- 4. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo si applicano l'articolo 5bis, paragrafi da 1 a 4 e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto del disposto dell'articolo 8 della stessa.
- 5. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi 1, 2, 4, e 6 e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto del disposto dell'articolo 8 della stessa.

6043/09 27 JUR **IT**

Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4 e 5, lettera b), e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto del disposto dell'articolo 8 della stessa.

I termini di cui all'articolo 5bis, paragrafo 3, lettera c), e paragrafo 4, lettera e) della decisione 1999/468/CE sono fissati rispettivamente a 2 mesi, 1 mese e 2 mesi.

> Articolo 29 Modifica del regolamento (CE) n. 1831/2003

L'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1831/2003 è modificato come segue:

- 1) il paragrafo 1 è così modificato:
 - a) la lettera d) è sostituita dal testo seguente:
 - se del caso, il numero di riconoscimento attribuito all'impresa che produce o immette sul mercato l'additivo per mangimi o la premiscela, a norma dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 gennaio 2005, che stabilisce norme per l'igiene dei mangimi o, se del caso, dell'articolo 5 della direttiva 95/69/CE*;

b) alla fine del paragrafo 1 è aggiunto il seguente comma:

"Nel caso delle premiscele, le lettere b), d), e) e g) non si applicano agli additivi incorporati.";

- 2) *il* paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente:
 - "3. Oltre alle informazioni di cui al paragrafo 1, l'imballaggio o contenitore di un additivo appartenente a uno dei gruppi funzionali specificati nell'allegato III o di una premiscela contenente un additivo appartenente a uno dei gruppi funzionali specificati nell'allegato III recano, in modo chiaramente visibile e indelebile, le informazioni indicate in detto allegato.";
- 3) il paragrafo 4 è sostituito dal testo seguente:
 - "4. Nel caso delle premiscele, sull'etichetta deve apparire in modo chiaro la parola "premiscela" . *Nel* caso delle materie prime, deve essere dichiarata la sostanza utilizzata come supporto, conformemente all'articolo 17, paragrafo 1, lettera e) del regolamento (CE) n./... del Parlamento europeo e del Consiglio [sull'immissione sul mercato e sull'uso dei mangimi]*, e, qualora venga utilizzata come sostanza di supporto l'acqua, deve essere dichiarato il tasso di umidità della premiscela. Solamente una durata minima di conservazione può essere indicata per ogni premiscela nel suo complesso; tale durata minima di conservazione deve essere determinata in base alla durata minima di conservazione di ciascuno dei suoi componenti.

6043/09 28 JUR

^{*} GU L 35 dell'8.2.2005, pag. 1.";

^{*}GUL "

Articolo 30 Abrogazione

Le direttive 79/373/CEE, 82/471/CEE, 83/228/CEE, 93/74/CEE, 93/113/CE e 96/25/CE, l'articolo 16 della direttiva 70/524/CEE, la direttiva 80/511/CEE della Commissione e la decisione 2004/217/CE della Commissione, sono abrogate a decorrere dalla data di applicazione del presente regolamento.

I riferimenti alle direttive abrogate si intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato IX.

> Articolo 31 Sanzioni

Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni da irrogare in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento e adottano le misure necessarie ad assicurare che tali sanzioni vengano applicate. Le sanzioni previste devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive.

Gli Stati membri notificano dette disposizioni alla Commissione entro il [data di applicazione] e provvedono poi a notificare immediatamente le eventuali modifiche successive.

Articolo 32 Disposizioni transitorie

- In deroga all'articolo 33, paragrafo 2, i mangimi immessi sul mercato o etichettati in conformità con le disposizioni delle direttive 79/373/CEE, 82/471/CEE, 93/74/CEE e 96/25/CE prima della data di applicazione del presente regolamento possono essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte.
- In deroga all'articolo 8, paragrafo 2, i tipi di mangimi di cui al detto articolo, che sono già stati legalmente immessi sul mercato prima della data di applicazione del presente regolamento possono essere commercializzati fino a quando non sarà stata adottata una decisione sulla domanda per l'aggiornamento del elenco degli usi previsti di cui all'articolo 10, a condizione che tale domanda sia stata presentata prima della data di applicazione del presente regolamento
- In deroga all'allegato I, punto 1, le materie prime per mangimi possono essere immesse sul mercato e utilizzate fintantoché il tenore massimo specifico di impurità chimiche derivanti dal loro processo di fabbricazione e dai coadiuvanti tecnologici nel processo di fabbricazione è fissato, a condizione che soddisfino almeno le condizioni di cui all'allegato, parte A, sezione II, punto 1, della direttiva 96/25/CE. Tale deroga non può, tuttavia, essere applicata per oltre due anni dopo la data di applicazione del presente regolamento.
- Possono essere adottate misure al fine di facilitare la transizione all'applicazione del presente regolamento. In particolare, possono essere precisate le condizioni in base alle quali i mangimi possono essere etichettati in conformità alle disposizioni del presente regolamento prima della data della sua applicazione. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, modificandolo o completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 28, paragrafo 4.

Articolo 33 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione 1.

6043/09 29 **JUR**

nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

- 2. Esso si applica [data =dodici mesi dopo la data della sua pubblicazione].
- 3. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a ||,

Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

Il presidente Il presidente

ALLEGATO I

DISPOSIZIONI TECNICHE RELATIVE A IMPURITÀ, MANGIMI DA ALLATTAMENTO, MATERIE PRIME PER MANGIMI UTILIZZATE COME DENATURANTI O LEGANTI, CONTENUTO IN CENERI E TASSO DI UMIDITÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 4

- 1. Conformemente alle buone pratiche di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 183/2005, le materie prime per mangimi sono esenti da impurità chimiche derivanti dall'impiego di coadiuvanti tecnologici nel processo di fabbricazione, a meno che nel catalogo di cui all'articolo 24 sia fissato un tenore massimo specifico.
- 2. Qualora non siano stati fissati altri valori nel catalogo di cui all'articolo 24, la purezza botanica delle materie prime per mangimi non è inferiore al 95%. Si considerano impurità botaniche impurità di materie prime vegetali non nocive per gli animali, ad esempio, paglia e semi di altre specie coltivate o di erbe spontanee. La percentuale di impurità botaniche, in particolare residui di altri semi o frutti oleaginosi derivanti da un processo di lavorazione anteriore, non supera lo 0,5% per ciascun tipo di seme o frutto.
- 3. Il tenore in ferro dei mangimi da allattamento per vitelli di peso vivo inferiore o pari a 70 kg è almeno di 30 mg per kg di mangime completo avente un tasso di umidità del 12%.
- 4. Laddove le materie prime per mangimi siano utilizzate come leganti o denaturanti per altre materie prime, i prodotti possono essere ancora considerati materie prime per mangimi. Sull'etichetta sono indicati il nome, la natura e la quantità della materia prima utilizzata come legante o denaturante. Se una materia prima è usata come legante di un'altra materia prima, la percentuale di quest'ultima non supera il 3% del peso totale.
- 5. Il tenore di ceneri insolubili nell'acido cloridrico non supera il 2,2% del peso a secco della sostanza. Tuttavia, tale tenore può essere superato per:
 - *le* materie prime per mangimi;
 - *i* mangimi composti contenenti leganti minerali autorizzati;
 - *i* mangimi minerali;
 - i mangimi composti contenenti per oltre il 50% sottoprodotti del riso o della barbabietola da zucchero:
 - *i* mangimi composti destinati ai pesci di allevamento e con un tenore di farina di pesce superiore al 15%,

purché tale contenuto sia dichiarato sull'etichetta.

- 6. Sempreché nell'allegato IV o nel catalogo di cui all'articolo 24 non siano state fissate altre percentuali, il tasso di umidità del mangime deve essere dichiarato nei casi in cui superi:
 - il 5% nei mangimi minerali non contenenti sostanze organiche;
 - il 7% nei mangimi da allattamento e negli altri mangimi composti aventi un tenore di prodotti lattieri superiore al 40%;

6043/09 31 JUR

- il 10% nei mangimi minerali contenenti sostanze organiche;
- il 14% negli altri mangimi.

ALLEGATO II

DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI ETICHETTATURA DI CUI ALL'ARTICOLO 11, PARAGRAFO 4

1. I tenori o i livelli indicati o da dichiarare si riferiscono al peso dei mangimi, salvo diversamente specificato.

- 2. Le date indicano, nell'ordine, il giorno, il mese e l'anno e la struttura è indicata sull'etichetta mediante la seguente abbreviazione: "GG/MM/AA".
- 3. Espressioni sinonime in certe lingue:
 - "Einzelfuttermittel" può essere sostituita da in tedesco la denominazione a) "Futtermittel-Ausgangserzeugnis", in greco "πρώτη ύλη ζωοτροφών" può essere sostituita da "απλή ζωοτροφή" e in italiano "materie prime per mangimi" può essere sostituita da "mangime semplice"; in ceco la denominazione "produkty ke krmení" può essere sostituita da "krmiva", secondo i casi;
 - b) per designare alimenti per gli animali da compagnia è consentito l'uso delle seguenti espressioni: in || olandese "samengesteld voeder"; in || inglese "pet food"; in || ungherese "állateledel"; in || italiano "alimento"; in || polacco "karma"; in || sloveno "hrane za hišne živali"; in || spagnolo "alimento"; in || finlandese "lemmikkieläinten ruoka"; in ceco, la denominazione "kompletní krmná směs" può essere sostituita da "kompletní krmivo" e la denominazione "doplňková krmná směs" può essere sostituita da "doplňkové krmivo"; in bulgaro "храна".
- 4. Le istruzioni per un uso corretto dei mangimi complementari e delle materie prime per mangimi contenenti additivi in quantità superiore ai tenori massimi fissati per i mangimi completi indicano la quantità massima
 - giornaliera in grammi o chilogrammi o unità di volume di mangime complementare e materie prime per mangimi per animale o
 - in percentuale della razione giornaliera o
 - in chilogrammi di mangimi completi o in percentuale di mangimi completi

in modo da garantire l'osservanza dei tenori massimi rispettivi di additivi per mangimi nella razione giornaliera.

5. Senza pregiudizi per i metodi analitici, nel caso di alimenti per animali da compagnia è possibile sostituire l'espressione "proteina grezza" con "proteina", "oli e grassi grezzi" con "tenore in materia grassa" e "cenere grezza" con "residuo incenerito" o "materia inorganica".

6043/09 33 **JUR**

ALLEGATO III

ELENCO DI MATERIE PRIME DI CUI È LIMITATA O VIETATA L'IMMISSIONE SUL MERCATO O L'IMPIEGO PER L'ALIMENTAZIONE ANIMALE A NORMA DELL'ARTICOLO 6

Capo 1: Materie prime vietate

- 1) Feci, urine nonché il contenuto separato del tubo digerente ottenuto dallo svuotamento o dall'asportazione del medesimo, a prescindere dal trattamento subito o dalla miscela ottenuta.
- 2) Pelli trattate con sostanze concianti, inclusi i loro cascami.
- 3) Semi e altri materiali di moltiplicazione dei vegetali che, dopo la raccolta, hanno subito un trattamento particolare con prodotti fitofarmaceutici a seconda della loro destinazione, e prodotti derivati.
- 4) Legno, compresa la segatura o altri materiali derivati dal legno, trattato con prodotti di preservazione del legno, di cui all'allegato V della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'immissione sul mercato dei biocidi¹.
- 5) Tutti i rifiuti ottenuti nel corso delle diverse fasi del processo di trattamento delle acque reflue urbane, domestiche e industriali di cui all'articolo 2 della direttiva 91/271/CEE² del Consiglio concernente il trattamento delle acque reflue urbane senza tenere conto dell'ulteriore trattamento di questi rifiuti e dell'origine delle acque reflue.
- 6) Rifiuti urbani solidi come i rifiuti domestici.
- 7) Imballaggi e parti d'imballaggio provenienti dall'utilizzazione di prodotti dell'industria agroalimentare.

Capo 2: Materie prime soggette a restrizioni

-

JUR 34

¹ GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1.

² GU L 135 del 30.5.1991, pag. 40.

ALLEGATO IV

TOLLERANZE AMMESSE PER L'ETICHETTATURA RIGUARDANTE LA COMPOSIZIONE DELLE MATERIE PRIME PER MANGIMI O DEI MANGIMI COMPOSTI AI FINI **DELL'**ARTICOLO 11, PARAGRAFO 5

- 1. Le tolleranze stabilite nel presente allegato contemplano deroghe tecniche ed analitiche. Una volta fissate a livello comunitario tolleranze analitiche riguardanti il margine di errore di misurazione e le variazioni procedurali, i valori di cui al paragrafo 2 vanno adattati di conseguenza, in modo da interessare unicamente i margini di tolleranza tecnica.
- 2. Qualora risulti che la composizione di una materia prima o di un mangime composto si discosti dalla composizione dichiarata in modo tale da ridurne il valore, sono applicabili le seguenti tolleranze:
 - per proteina grezza, zuccheri, amido e inulina; a)
 - 3 unità per tenori dichiarati pari o superiori al 30%,
 - 10% del tenore dichiarato per tenori dichiarati inferiori al 30%, ma pari o superiori al 10%,
 - 1 unità per tenori dichiarati inferiori al 10%;
 - per cellulosa grezza, oli e grassi grezzi: b)
 - 2.2 unità per tenori dichiarati pari o superiori al 15%,
 - 15% del tenore dichiarato per tenori dichiarati inferiori al 15%, ma pari o superiori al 5%.
 - 0,8 unità per tenori dichiarati inferiori al 5%;
 - per umidità, cenere grezza, ceneri insolubili in acido cloridrico e cloruri espressi in c) NaCl, fosforo totale, sodio, carbonato di calcio, calcio, magnesio, indice di acido e materia insolubile in etere di petrolio:
 - 1,5 unità per tenori (valori) dichiarati pari o superiori al 15% (15), a seconda dei casi.
 - 10% del tenore (valore) dichiarato per tenori (valori) dichiarati inferiori al 15% (15), ma pari o superiori al 2% (2), a seconda dei casi,
 - 0,2 unità per tenori (valori) dichiarati inferiori al 2% (2), a seconda dei casi;
 - per il valore energetico il 5 % e per il valore proteico il 10%; d)
 - per additivi per mangimi¹: e)

6043/09 35 **JUR**

Nel presente paragrafo 1 unità corrisponde a 1 mg, 1 000 UI (unità internazionali), 1x109 UFC (unità formanti colonie) o 100 unità di attività dell'enzima dell'additivo per mangime corrispondente.

- 10 se il tenore dichiarato è pari o superiore a 1 000 unità;
- 100 unità per tenore dichiarato inferiore a 1 000 unità, ma pari o superiore a 500 unità;
- 20% del tenore dichiarato inferiore a 500 unità, ma pari o superiore ad 1 unità;
- 0,2 unità per tenore dichiarato inferiore a 1 unità, ma pari o superiore a 0,5 unità;
- 40% del tenore dichiarato inferiore a 0,5 unità.

Tali margini di tolleranza si applicano anche ai tenori massimi di additivi per mangimi presenti nei mangimi composti.

- 3. Fintantoché non si oltrepassa il tenore massimo fissato per ogni additivo per mangimi, la variazione rispetto al tenore dichiarato può arrivare fino al triplo della tolleranza afferente stabilita al paragrafo 2.
- 4. Per gli additivi appartenenti al gruppo dei microrganismi il limite superiore ammissibile corrisponde al tenore massimo fissato.

6043/09 36 JUR

ALLEGATO V

DICHIARAZIONE OBBLIGATORIA PER LE MATERIE PRIME PER MANGIMI AI FINI **DELL'**ARTICOLO 16, PARAGRAFO 1

	Materie prime per mangimi consistenti in	Dichiarazioni obbligatorie
1.	Foraggi e foraggi grossolani	Proteina grezza, se > 10%
1.	1 orașsi e forașsi grossolum	Cellulosa grezza
2.	Cereali	Centilosa grezza
3.	Prodotti e sottoprodotti di cereali	Amido, se > 20%
٥.	Trodotti e sottoprodotti di cercani	Proteina grezza, se > 10%
		Oli e grassi grezzi, se > 5%
		Cellulosa grezza
4.	Semi o frutti oleaginosi	Certaiosa grezza
5.	Prodotti e sottoprodotti di semi o frutti oleaginosi	Proteina grezza, se > 10%
	Trouble o Bottoprouble at Botte o Fatte ordaginosi	Oli e grassi grezzi, se > 5%
		Cellulosa grezza
6.	Semi di leguminose	S. C. L.
7.	Prodotti e sottoprodotti dei semi di leguminose	Proteina grezza, se > 10%
, .	2 10 40 W	Cellulosa grezza
8.	Tuberi, radici	
9.	Prodotti e sottoprodotti di tuberi, radici	Amido
	1 ,	Cellulosa grezza
		Ceneri insolubili in HCl, se > 3,5%
		del peso a secco della sostanza
10.	Prodotti e sottoprodotti dell'industria di trasformazione della	Cellulosa grezza, se > 15%
	barbabietola da zucchero	Zuccheri totali espressi in saccarosio
		Ceneri insolubili in HCl, se > 3,5%
		del peso a secco della sostanza
11.	Prodotti e sottoprodotti dell'industria di trasformazione della canna	Cellulosa grezza, se > 15%
	da zucchero	Zuccheri totali espressi in saccarosio
12.	Altri semi e frutti, loro prodotti e sottoprodotti, salvo quelli	Proteina grezza
	menzionati ai punti 2-7	Cellulosa grezza
		Oli e grassi grezzi, se > 10%
13.	Altri vegetali, loro prodotti e sottoprodotti, salvo quelli menzionati	Proteina grezza, se > 10 %
	ai punti 8-11	Cellulosa grezza
14.	Prodotti e sottoprodotti lattiero-caseari	Proteina grezza
		Umidità, se > 5%
		Lattosio, se > 10%
15.	Prodotti e sottoprodotti di animali terrestri	Proteina grezza, se > 10%
		Oli e grassi grezzi, se > 5%
		Umidità, se > 8%
16.	Pesci, altri animali marini, loro prodotti e sottoprodotti	Proteina grezza, se > 10%
		Oli e grassi grezzi, se > 5%
		Umidità, se > 8%
17.	Minerali	Calcio
		Sodio
		Fosforo
4.5		Altri minerali pertinenti
18.	Vari	Proteina grezza, se > 10%
		Cellulosa grezza
		Oli e grassi grezzi, se > 10%
		Amido, se $> 30\%$
		Zuccheri totali espressi in
		saccarosio, se > 10%
		Ceneri insolubili in HCl, se > 3,5%
		del peso a secco della sostanza

ALLEGATO VI

INDICAZIONI DI ETICHETTATURA *PER LE MATERIE PRIME PER MANGIMI E I MANGIMI COMPOSTI* PER ANIMALI DESTINATI ALLA PRODUZIONE DI ALIMENTI

Capo I: *Etichettatura di additivi* per mangimi *ai fini dell'articolo* 15, lettera f), e *dell'articolo* 22, paragrafo *I*

- 1. Il nome *specifico* dell'additivo *definito nell'atto giuridico pertinente che autorizza il rispettivo additivo per mangimi*, la quantità aggiunta, il suo numero d'identificazione ed il nome del gruppo funzionale al quale esso appartiene conformemente all'allegato I del regolamento (CE) n. 1831/2003 o della categoria *di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del succitato regolamento*, sono indicati per i seguenti additivi:
 - a) additivi per i quali è fissato un tenore massimo *per qualsiasi tipo di specie bersaglio*,
 - b) additivi appartenenti alle categorie "additivi zootecnici" e "coccidiostatici" e "istomonostatici".
 - c) additivi appartenenti al gruppo funzionale "urea e suoi derivati" della categoria "additivi nutrizionali" conformemente all'allegato I del regolamento (CE) n. 1831/2003.
- 2. Il nome figurante nell'atto giuridico pertinente che autorizza il rispettivo additivo per mangimi e la quantità aggiunta dell'additivo per mangimi sono indicati se la presenza dell'additivo in questione è messa in evidenza nell'etichettatura con parole, immagini o grafici.
- 3. La persona responsabile dell'etichettatura comunica all'acquirente, su richiesta di quest'ultimo, i nomi, il numero di identificazione e il gruppo funzionale degli additivi non citati nel paragrafo 1.
- 4. Gli additivi per mangimi non citati nel paragrafo 1 possono essere indicati su base volontaria, nella forma indicata al paragrafo 1 o in modo parziale.
- 5. Se un additivo *sensoriale o* nutrizionale di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1831/2003 è indicato su base volontaria, va specificata la *sua* quantità aggiunta.
- 6. Se un additivo fa parte di più gruppi funzionali, si indica il gruppo *funzionale o la categoria* corrispondente alla sua funzione principale per quanto attiene al mangime in questione.

6043/09 JUR Capo II: Etichettatura di componenti analitici di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettera f), e all'articolo 22, paragrafo 1

1. La composizione di mangimi composti per animali destinati alla produzione di alimenti è etichettata come segue:

Mangime	Componenti analitici e relativi tenori	Specie bersaglio	
Mangimi completi	- Proteina grezza	Tutte le specie	
	- Cellulosa grezza	Tutte le specie	-
	- Oli e grassi grezzi	Tutte le specie	
	- Ceneri grezze	Tutte le specie	
	- Lisina	Suini e pollame	
	- Metionina	Suini e pollame	
	- Calcio	Tutta la spacia	
	- Sodio	Tutte le specie Tutte le specie	
	- Fosforo	Tutte le specie	
	- FOSIOIO	Tutte le specie	
Mangimi complementari			
- Minerali	- Lisina	Suini e pollame	
	- Metionina	Suini e pollame	
	- Calcio	Tutte le specie	
	- Sodio	Tutte le specie	
	- Fosforo	Tutte le specie	
	- Magnesio	Ruminanti	
Mangimi complementari	- Proteina grezza	Tutte le specie	
- Altri	- Cellulosa grezza	Tutte le specie	
- Alui	- Oli e grassi grezzi	Tutte le specie	
	- Ceneri grezze	Tutte le specie	
	- Celleri grezze	Tutte le specie	
	- Lisina	Suini e pollame	
	- Metionina	Suini e pollame	
	- Calcio ≥ 5%	Tutte le specie	
	- Sodio	Tutte le specie	
	- Fosforo ≥ 2%	Tutte le specie	
	- Magnesio ≥ 0,5%	Ruminanti	

- *2*. Se sono indicati nella rubrica dei componenti analitici, gli aminoacidi, le vitamine e/o gli oligoelementi sono dichiarati con la loro quantità totale.
- *3*. Se il valore energetico e il valore proteico sono indicati, tale indicazione è effettuata conformemente al metodo CE ovvero al metodo ufficiale applicato nello Stato membro nel quale i mangimi sono commercializzati.

6043/09

ALLEGATO VII

INDICAZIONI DI ETICHETTATURA PER LE MATERIE PRIME PER MANGIMI E I MANGIMI COMPOSTI PER ANIMALI NON DESTINATI ALLA PRODUZIONE DI **ALIMENTI**

Capo I: Etichettatura di additivi per mangimi ai fini dell'articolo 15, lettera f), e dell'articolo 22, paragrafo 1

- 1 Il nome specifico dell'additivo definito nell'atto giuridico pertinente che autorizza il rispettivo additivo per mangimi e/o il suo numero d'identificazione, la quantità aggiunta ed il nome del gruppo funzionale al quale esso appartiene conformemente all'allegato I del regolamento (CE) n. 1831/2003 o della categoria di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del succitato regolamento, sono indicati per i seguenti additivi:
 - additivi per i quali è fissato un tenore massimo per qualsiasi tipo di specie bersaglio, a)
 - b) additivi appartenenti alle categorie "additivi zootecnici" e "coccidiostatici" e "istomonostatici",
 - additivi appartenenti al gruppo funzionale "urea e suoi derivati" della categoria "additivi c) nutrizionali" conformemente all'allegato I del regolamento (CE) n. 1831/2003.

In deroga al paragrafo 1, nel caso degli additivi dei gruppi funzionali "conservanti", "antiossidanti" e "coloranti" di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1831/2003, si può indicare unicamente il gruppo funzionale afferente.

In tal caso, la persona responsabile dell'etichettatura deve comunicare all'acquirente, su richiesta di quest'ultimo, le informazioni di cui al paragrafo 1.

- 2. Il nome figurante nell'atto giuridico pertinente che autorizza il rispettivo additivo per mangimi e la quantità aggiunta dell'additivo per mangimi sono indicati se la presenza dell'additivo in questione è messa in evidenza nell'etichettatura con parole, immagini o grafici.
- 3. La persona responsabile dell'etichettatura comunica all'acquirente, su richiesta di quest'ultimo, i nomi, il numero di identificazione e il gruppo funzionale degli additivi non citati nel paragrafo 1.
- Gli additivi per mangimi non citati nel paragrafo 1 possono essere indicati nel modo di cui al 4. paragrafo 1 o in modo parziale.
- 5. Se un additivo *sensoriale o* nutrizionale di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1831/2003 è indicato su base volontaria, va specificata la *sua* quantità aggiunta.
- 6. Se un additivo fa parte di più gruppi funzionali, si indica il gruppo funzionale o la categoria corrispondente alla sua funzione principale per quanto attiene al mangime in questione.
- *7*. Le persone responsabili dell'etichettatura forniscono alle autorità responsabili dell'esecuzione dei controlli ufficiali ogni informazione utile concernente la composizione o le proprietà dichiarate dei mangimi che esse immettono sul mercato. Ciò consente di verificare l'esattezza delle informazioni figuranti sull'etichetta, comprese le informazioni complete su tutti gli additivi utilizzati.

6043/09 40 **JUR**

- Capo II: Etichettatura di componenti analitici di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettera f), e all'articolo 22, paragrafo 1
- La composizione dei mangimi composti per animali non destinati alla produzione di 1. alimenti è etichettata come segue:

Mangime	Componenti analitici e relativi tenori	Specie bersaglio	I
Mangimi completi	 - Proteine <i>grezze</i> - Fibre <i>grezze</i> - Oli e grassi grezzi - Ceneri grezze 	Gatti, cani e animali da pelliccia Gatti, cani e animali da pelliccia Gatti, cani e animali da pelliccia Gatti, cani e animali da pelliccia	
Mangimi complementari - Minerali	- Calcio - Sodio - Fosforo	Tutte le specie Tutte le specie Tutte le specie	I
Mangimi complementari - Altri	 - Proteine <i>grezze</i> - Fibre <i>grezze</i> - Oli e grassi grezzi - Ceneri grezze 	Gatti, cani e animali da pelliccia Gatti, cani e animali da pelliccia Gatti, cani e animali da pelliccia Gatti, cani e animali da pelliccia	

- *2*. Se sono indicati nella rubrica dei componenti analitici, gli aminoacidi, le vitamine e/o gli oligoelementi sono dichiarati con la loro quantità totale.
- *3*. Se il valore energetico e il valore proteico sono indicati, tale indicazione è effettuata conformemente al metodo CE ovvero al metodo ufficiale applicato nello Stato membro nel quale i mangimi sono commercializzati.

ALLEGATO VIII

DISPOSIZIONI SPECIFICHE IN MATERIA DI ETICHETTATURA DEI MANGIMI CHE NON RISPETTANO LA CONFORMITÀ IN MATERIA DI SICUREZZA E COMMERCIALIZZAZIONE CON I REQUISITI LEGALI DELL'UNIONE EUROPEA DI CUI ALL'ARTICOLO 20, PARAGRAFO 1

- 1. Le materie prime contaminate recano la dicitura "mangimi contenenti livelli eccessivi di ... (denominazione della sostanza o delle sostanze indesiderabili conformemente all'allegato I della direttiva 2002/32/CE), da usarsi unicamente a fini di alimentazione animale previa detossificazione in imprese autorizzate". Il rilascio di un'autorizzazione a tali imprese avviene in base all'articolo 10, paragrafi 2 o 3 del regolamento (CE) n. 183/2005.
- *2*. Oualora la contaminazione debba essere ridotta o eliminata tramite operazioni di purificazione, l'etichettatura supplementare delle materie prime contaminate reca la seguente dicitura "mangimi contenenti livelli eccessivi di ... (denominazione della sostanza o delle sostanze indesiderabili conformemente all'allegato I della direttiva 2002/32/CE), da usarsi unicamente a fini di alimentazione animale previa adeguata purificazione".

6043/09 42

JUR

ALLEGATO IX

TAVOLA DI CONCORDANZA

Direttiva 79/373/CEE	Direttiva 96/25/CE	Altri atti: Direttive 80/511/CEE (1), 82/471/CEE (2), 93/74/CEE (3) o 93/113 CE (4)	Il presente regolamento
-	-	-	Articolo 1
Articolo 1	Articolo 1	(2), (4): Articolo 1 (3): Articolo 4	Articolo 2
Articolo 2	Articolo 2	(2), (3): Articolo 2	Articolo 3
-	-	-	Articolo 4, paragrafo 1
Articolo 3	Articolo 3	(3): Articolo 1, paragrafo 2	Articolo 4, paragrafo 2
	Articolo 4		Articolo 4, paragrafo 3
-	-	-	Articolo 5, paragrafo 1
Articolo 12		(3): Articolo 10, paragrafo 2	Articolo 5, paragrafo 2
Articolo 10 bis, paragrafo 3	Articolo 11, lettera b)	(2): Articolo 8	Articolo 6
-	-	-	Articolo 7
-	-	-	Articolo 8
		(3): Articolo 3	Articolo 9
		(3): Articolo 6	Articolo 10
Articolo 5 sexies			Articolo 11, paragrafo 1
Articolo 5, paragrafo 2	Articolo 5, paragrafo 1	(2): Articolo 5, paragrafo 2	Articolo 11, paragrafo 2
-	-	-	Articolo 11, paragrafo 3

Articolo 5, paragrafo 6	Articolo 4 e articolo 6, paragrafo 4		Articolo 11, paragrafo 4
Articolo 6	Articolo 4		Articolo 11, paragrafo 5
Articolo 5, paragrafo 1	Articolo 5, paragrafo 1		Articolo 12
Articolo 5 sexies	Articolo 5, paragrafo 2	(3): Articolo 5, paragrafo 6	Articolo 13
Articolo 5, paragrafo 1, e articolo 11	Articolo 5, paragrafo 1, e articolo 9		Articolo 14
Articolo 5, paragrafo 1 e paragrafo 5, lettera c)	Articolo 5, paragrafo 1	(4): Articolo 7, paragrafo 1, punto E e direttiva 70/524/CEE: Articolo 16	Articolo 15
	Articolo 5, paragrafo 1, lettere c) e d) e articolo 7		Articolo 16
Articolo 5, paragrafo 1), e articoli 5 quater e 5 quinquies			Articolo 17, paragrafo 1
-	-	-	Articolo 17, paragrafo 2
Articolo 5 quater, paragrafo 3			Articolo 17, paragrafo 3
		(3): Articolo 5, paragrafi 1, 4 e 7 e articolo 6, lettera a)	Articolo 18
-	-	-	Articolo 19
	Articolo 8		Articolo 20
	Articolo 6, paragrafo 1, lettera a)		Articolo 21, paragrafo 1
Articolo 5, paragrafo 5, lettera d)			Articolo 21, paragrafo 2

6043/09 JUR **IT**

	Articolo 6, paragrafo 3, lettera a)		Articolo 21, paragrafo 3
Articolo 5, paragrafo 5, lettera b)			Articolo 21, paragrafo 4
Articolo 5, paragrafo 5, lettera a)			Articolo 21, paragrafo 5
Articolo 5, paragrafo 2	Articolo 5, paragrafo 3, e articolo 6, paragrafo 1, lettera b)		Articolo 21, paragrafo 6
-	-	-	Articolo 21, paragrafo 7
Articolo 14, lettera c)			Articolo 21, paragrafo 8
Articolo 5, paragrafo 3, articolo 5 quater, paragrafo 4 e articolo 5 sexies	Articolo 5, paragrafo 2		Articolo 22
Articolo 4, paragrafo 1		(1): Articolo 1	Articolo 23
-	-	-	Articolo 24
-	-	-	Articolo 25
-	-	-	Articolo 26
Articolo 10	Articolo 11		Articolo 27
Articolo 13	Articolo 13	(2): Articolo 13 e articolo 14 (3): Articolo 9	Articolo 28
-	-	-	Articolo 29
-	-	-	Articolo 30
-	-	-	Articolo 31
-	-	-	Articolo 32

6043/09 JUR IT

-	-	-	Articolo 33
Allegato, parte A, punti 2, 3 e 4	Allegato, parte A, punti II e VI		Allegato I
Allegato, parte A, punto 1 e articolo 5, paragrafo 6	Articolo 6, paragrafo 4		Allegato II
Allegato, parte A, punti 5 e 6	Allegato, parte A, punto VII		Allegato IV
	Allegato, parte C		Allegato V
Allegato, parte B			Allegato VI
Allegato, parte B			Allegato VII

6043/09 46 IT JUR

Dichiarazioni della Commissione in materia di:

1. Revisione dell'allegato IV:

"Onde adattare l'allegato IV 'sulle tolleranze applicabili all'etichettatura riguardante la composizione delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti allo sviluppo scientifico e tecnico, come previsto all'articolo 11 del regolamento, la Commissione e i suoi servizi intendono procedere all'esame del succitato allegato IV. A tal riguardo, la Commissione terrà altresì conto di talune materie prime per mangimi con un contenuto di umidità superiore al 50%."

2. Etichettatura di additivi:

"La Commissione esaminerà se i principi di informazione mediante l'etichettatura dei mangimi possano altresì essere applicati agli additivi e alle premiscele autorizzate ai sensi del regolamento (CE) n. 1831/2003 sugli additivi destinati all'alimentazione animale."

3. Interpretazione di "qualsiasi urgenza relativa alla salute umana e animale e all'ambiente" evocata al considerando 21, all'articolo 5 e all'articolo 17:

"La Commissione ritiene che 'qualsiasi urgenza relativa alla salute umana e animale e all'ambiente' possa includere urgenze causate, tra l'altro, da negligenza, frode intenzionale e atti criminosi."